

IL TRATTAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NELLE DICHIARAZIONI 2023

ALTRE NOVITA' DI PERIODO IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

VITO DULCAMARE 08/11/2023

INDICE

- **IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO**

- **LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU**
 - ❖ **IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI AL SUD E ZES**
 - ❖ **IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI BONUS INDUSTRIA 4.0**
 - ❖ **LE ALTRE NOVITA' DEL QUADRO RU**
 - ❖ **IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO**
 - ❖ **LA RIDUZIONE AL 50% DELL'II.DD. PER LE NUOVE ATTIVITA' ZES**

- **LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO**
- **IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI**
- **LA COMUNICAZIONE MISE DELLE AGEVOLAZIONI 4.0**
- **IL RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL PROSPETTO AIUTI DI STATO**
- **IL RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI DEI SOGGETTI IN FORFAIT**

INDICE

- **L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**
- **IL BONUS SUD FINO AL 2022 E 2023**
- **IL BONUS ZES FINO AL 2023**
- **LA PRENOTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IMMATERIALI 4.0**
- **L'AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET PER GLI AIUTI DEL 2022**
- **IL BONUS ZES UNICA 2024**
- **IL RIVERSAMENTO DEL BONUS RICERCA**

IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

30/11/2023	11/12/2023	31/12/2023	01/01/2024
DICHIARAZIONI REDDITI IRAP RU/PROSPETTO	AGGIORNAMENTO REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI	RIESAME BONUS SUD 2022/2023	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET AGEVOLAZIONI 2022
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SISTEMAZIONE PROSPETTI AIUTI ***** FORFAIT		CESSAZIONE TRASMISSIONE CIM BONUS SUD FINO AL 2022	BONUS ZES UNICA ATTENZIONE TERMINA 15/11/2024
COMUNICAZIONE MISE 4.0		PRENOTAZIONE 4.0 BENI IMMATER.	ALTRE NOVITA'
30/06/2024 PROROGA RIVERSAMENTO CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO			

LE NOVITA' NELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

QUADRO RU

**IL QUADRO RU CONTIENE
GLI ORDINARI CREDITI D'IMPOSTA
PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI**

ESEMPI:

BONUS INDUSTRIA 4.0/R & S INNOVAZIONE

BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI

QUELLI PREVISTI DALLE NORME COVID

E

QUELLI INTRODOTTI PER LA CRISI ENERGETICA

IL FUNZIONAMENTO

RIMANE SOSTANZIALMENTE INVARIATO

ALCUNI NUOVI CREDITI D'IMPOSTA IN RU

DISTINTI PER TRIMESTRI

- CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
- CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE
- CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE
- CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

SECONDO INTERPELLO 193/2023

MANCA OGNI RIFERIMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SECONDO T.F.
(MISURA GENERALE O AIUTO DI STATO ?)

- CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE IN AGRICOLTURA E PESCA
COSTITUISCE AIUTO DI STATO AUTOMATICO
- CANONE LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE GENN/MARZO 2022
- CARO GASOLIO /ADBLUE

MAPPA DEL QUADRO RU

SEZIONE I

CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE II

CARO PETROLIO

SEZIONE III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI/SISMA ABRUZZO/BANCHE

SEZIONE IV

CREDITI 4.0 (E CONSEGUENZE DEL PNRR)


SEZIONE V

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA (RESIDUALI)

SEZIONE VI

TRASFERIMENTI E LIMITI DI UTILIZZO

**LE NOVITA' RIGUARDANO SOSTANZIALMENTE
LA SEZIONE I
CHE DEVE TENER CONTO SOPRATTUTTO DEI NUOVI CREDITI
E DI QUELLI AD ESAURIMENTO**



SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo							
		(di cui	¹ <input type="text"/>	² <input type="text"/>	^{B2} <input type="text"/>	^{C2} <input type="text"/>			
			^{D2} <input type="text"/>	^{E2} <input type="text"/>	³ <input type="text"/>	,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		¹ <input type="text"/>	² <input type="text"/>	³ <input type="text"/>	⁴ <input type="text"/>	⁵ <input type="text"/>	⁶ <input type="text"/>	⁷ <input type="text"/>	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	¹ <input type="text"/>	² <input type="text"/>	,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00				
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	¹ <input type="text"/>	² <input type="text"/>	,00			

**LA SEZIONE IV
RELATIVA AI VARI CREDITI 4.0
COMPRESO I RIGHI 150 1 151**

CODICI CREDITI D'IMPOSTA IN VIGORE

LE ISTRUZIONI CONTENGONO 2 PAGINE
DI CREDITI D'IMPOSTA IN VIGORE

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA	01	I
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE	02	I
INCENTIVI OCCUPAZIONALI	03	I
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI	04	VI-C
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI	05	I
GIOVANI CALCIA TORI	06	I
CAMPAGNE PUBBLICITARIE	07	VI-C
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	09	I
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000	V5	I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002	T5	I
INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006	56	VI-C
INVESTIMENTI INNOVATIVI	10	VI-C
SPESE DI RICERCA	11	VI-C
COMMERCIO E TURISMO	12	VI-C
STRUMENTI PER PESARE	13	VI-C
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	17	I
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL	20	I
CARO PETROLIO	23	II
ASSUNZIONE DETENUTI	24	I
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE	28	I
REGIMI FISCALI AGEVOLATI	30	I
SOFTWARE PER FARMACIE	34	I
PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005	36	VI-C
RECUPERO CONTRIBUTO SSN	38	VI-C
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006	41	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006	42	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006	43	I
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006	44	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006	45	I
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE	48	I
RICERCA E SVILUPPO	49	I
AGRICOLTURA 2007	50	I
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI	51	I
MISURE SICUREZZA PMI	53	I
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO	54	I
INVESTIMENTI OCCUPAZIONALI EX ART. 3, C. 530, L. 244/2007	55	I

CREDITI AD ESAURIMENTO

LE ISTRUZIONI CONTENGONO 3 PAGINE DI CREDITI D'IMPOSTA AD ESAURIMENTO

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, col. 2 e 3, RU8, RU10 e RU12
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, L. 388/2000, art. 63, L. 289/2002	6732 - 33 - 44 - 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12
06	Giovani calciatori	art. 145, c. 13, L. 388/2000	6767	RU3, RU6, RU8 e RU10
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, L. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12
TS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 10, D.L. 138/2002	6742	RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12
				RU2, RU3, RU6, RU7,

DIFFERENZE TRA BONUS LOCAZIONI

SECONDO LE ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU
VANNO INDICATI SEPARATAMENTE

H8

N9

**CREDITO D'IMPOSTA
CANONI DI LOCAZIONE
AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO
D'AZIENDA
ART. 28 D.L. 34/2020
ART. 77 D.L. 104/2020
ART. 8 D.L. 137/2020
ART. 4 149/2020
ART. 1 CO 602 L. 178/2020
ART. 4 D.L. 73/2021**

**CREDITO D'IMPOSTA
CANONI DI LOCAZIONE
(GENN/FEBB/MAR 2022
PAGATI ENTRO
29/08/2022)
A FAVORE IMPRESE TURISTICHE
CON CALO FATTURATO 2022
DI ALMENO IL 50%

ART. 5 D.L. 4/2022**

AIUTO COVID


**AIUTO AUTOMATICO
=
PROSPETTO AIUTI DI STATO**

AIUTO COVID

**AIUTO AUTOMATICO
=
PROSPETTO AIUTI DI STATO**

EVENTUALE MANCANZA DEL CODICE CREDITO

FAQ 26/06/2023



■ Domanda

- Una società di capitali con periodo d'imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell'anno 2022 (codice credito O2).
- Si chiede, data l'impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.

■ Risposta

- In merito al caso prospettato, si rappresenta che nelle istruzioni generali dei modelli Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che ***"...qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate"***. Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d'imposta maturato individuato con il codice credito O2.
- Qualora detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d'imposta che termina il 30 giugno 2022, l'importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:
 - nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;
 - nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
 - nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all'importo maturato nel periodo d'imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;
 - nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
- In pratica, con tale modalità di compilazione il credito che residua al 1° luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d'imposta (rigo RU5).

EVENTUALE MANCANZA DEL CODICE CREDITO

FAQ 26/06/2023

IN PRATICA

1

SE MANCA IL CODICE, IL CREDITO SI OMETTE

2

SE IL CREDITO E' STATO INTERAMENTE UTILIZZATO

NON SI INDICA NULLA

3

IN CASO DI RESIDUO NON UTILIZZATO

QUESTO SI INDICA NELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA

NON COME CREDITO RESIDUO INIZIALE

MA COME MATURATO NELL'ANNO

(OVVIAMENTE

IL TUTTO DA DIMOSTRARE IN SEDE DI COMPLIANCE/AVVISO BONARIO)

EVENTUALE OMISSIONE QUADRO RU

DECADENZA DAL DIRITTO

SOLO OVE COSI' ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA NORMA

(CASS. 22852/2020)

(CIRC. 13/E 2017 PER BONUS R&S)

IN LINEA DI MASSIMA

AMMESSA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

PER INDICARE CREDITO OMESSO

LA NON DECADENZA E' CONFERMATA DALLA BOZZA DEL D.LGS.

IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

(VERIFICARE RIFLESSI IN MATERIA DI RNA)

DICHIARAZIONE IN CUI INDICARE IL CREDITO

QUANDO DEVE ESSERE INDICATO IL CREDITO ?

REGOLA GENERALE

ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi **DEI SINGOLI CREDITI (ALIAS PRESUPPOSTI)**

ESEMPIO


BONUS SUD/BONUS ZES

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle successive...

PRESUPPOSTI

MATURAZIONE = EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO

NULLA OSTA



DICHIARAZIONE IN CUI INDICARE IL CREDITO

CONFERME DEL PRINCIPIO DELLA MATURAZIONE

BONUS PUBBLICITA'

(investimenti pubblicitari 2022 ANCHE SE CONCESSI NEL 2023)

BONUS POS CARBURANTI/BONUS POS

(commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione)

BONUS LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI E AFFITTO AZIENDA

(canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione)

BONUS CARO GASOLIO/ADBLUE

(credito d'imposta previsto per l'anno 2022)

ANCHE SE RICHIESTO E CONCESSO NEL 2023

DICHIARAZIONE IN CUI INDICARE IL CREDITO

CASI PARTICOLARI

BONUS 4.0

**PRESENZA DELLA PRENOTAZIONE CHE ANTICIPA LA MATURAZIONE
COSTO CERTIFICAZIONE PER BONU RICERCA/FORMAZIONE 4.0**

ECCEZIONE

BONUS ACQUA POTABILE

**Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo
d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del
Direttore con il quale è resa nota la percentuale del credito spettante per le
spese sostenute**

SPESE 2021=RICHIESTA 2022=PERCENTUALE 2023= RU REDDITI 2023

SPESE 2022=RICHIESTA 2023= PERCENTUALE 2023=RU REDDITI 2024

INDICAZIONE CREDITI CEDUTI

CEDENTE

I CREDITI D'IMPOSTA CEDUTI (TOTALI O PARZIALI)
PER I QUALI LE ISTRUZIONI PREVEDONO L'INDICAZIONE IN RU
DEVONO ESSERE DICHIARATI DAL CEDENTE COME CEDUTI
COMPILANDO ANCHE IL RIGO DELLA CESSIONE

RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	¹	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	²	,00
---	----------------	--------------	-----	------------------------------	--------------	-----

E

DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SEZIONE IV-B

Sezione VI-B
Crediti d'imposta
trasferiti

	Codice credito 1	Natura cessione 2	Anno di riferimento 3	Codice fiscale soggetto cessionario 4	Importo ceduto 5
RU506					,00
RU507					,00
RU508					,00
RU509					,00
RU510					,00

INDICAZIONE CREDITI ACQUISTATI

CESSIONARIO

I CREDITI D'IMPOSTA CEDUTI (TOTALI O PARZIALI)
PER I QUALI LE ISTRUZIONI PREVEDONO L'INDICAZIONE IN RU
DEVONO ESSERE RIPORTATI AL RIGO

RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) ,00

E

DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SEZIONE IV-A

SEZIONE VI	RU501	Codice credito 1	Natura cessione 2	Anno di riferimento 3	Codice fiscale soggetto cedente 4	Importo ricevuto 5
Sezione VI-A						,00
Crediti d'imposta ricevuti	RU502					,00
	RU503					,00
	RU504					,00
	RU505					,00

ANCHE PER CREDITI RICEVUTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE

**IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI AL SUD
E
IL CREDITO D'IMPOSTA ZES
MATURATI NEL 2022**

INDICAZIONE BONUS SUD/BONUS ZES

IN REDDITI 2023

**IL QUADRO RU DEVE INDICARE
CREDITO D'IMPOSTA MATURATO NEL CORSO DEL 2022**

ATTENZIONE

1

PRESENZA EVENTUALE PRENOTAZIONE PER BONUS 4.0

2

**L'OBBLIGO DEL QUADRO RU SUSSISTE
SE IL RELATIVO NULLA OSTA E' RICEVUTO
PRIMA DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE**

IRRILEVANZA DELLA PRENOTAZIONE 4.0

IN CASO DI CUMULO BONUS SUD-BONUS ZES/4.0

IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO DEL 20% ENTRO 2022

(C.D. "PRENOTAZIONE" PER 4.0)

NON COSTITUISCE REALIZZO DELL'INVESTIMENTO

AI FINI DEL BONUS SUD/BONUS ZES

IN QUANTO MANCA LA CONSEGNA DEL BENE

VERIFICARE MODELLI CIM PRECEDENTI

PER EVENTUALI RETTIFICHE

RICEZIONE NULLA OSTA

QUADRO RU (ISTRUZIONI REDDITI 2023)

**VA INDICATO IL CREDITO MATURATO NEL 2022
(CIOÈ RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI)**

A CONDIZIONE

**CHE IL NULLA OSTA ARRIVI ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE
SOLO IL NULLA OSTA OBBLIGA ALL'INDICAZIONE**

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle **colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2**, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.

RICEZIONE NULLA OSTA

**LA RICEZIONE DEL NULLA OSTA PRIMA O DOPO
LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO
POTREBBE COMPORTARE
CONFLITTO CON LA CONTABILITA'
BILANCIO 2022 SENZA INDICARE BONUS
ISTANZA SUCCESSIVA A APPROVAZIONE BILANCIO
NULLA OSTA ARRIVA ENTRO 30/11/2023
SECONDO ISTRUZIONI
BONUS SUD VA INDICATO IN RU PER ANNO 2022

MA NON RISULTA IN BILANCIO**

**CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI
INDUSTRIA 4.0**

EVOLUZIONE NEL TEMPO

SUPER IPER AMMORT.	CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI EFFETTUATI ENTRO (IN LINEA DI MASSIMA)			
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2025
IL TERMINE E' GENERALMENTE PROROGATO DI 6 MESI NEI CASI DI PRENOTAZIONE				
<p data-bbox="653 662 1290 701">ISTITUTO DELLA <u>PRENOTAZIONE</u></p> <p data-bbox="962 719 981 758">1</p> <p data-bbox="436 776 1506 815">ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEVONO SUSSISTERE</p> <ul data-bbox="146 833 1197 929" style="list-style-type: none">•ORDINE VINCOLANTE E ACCETTATO DAL FORNITORE•PAGAMENTO DI ALMENO IL 20% <p data-bbox="962 948 981 986">2</p> <p data-bbox="606 1005 1336 1043"><u>REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</u></p> <p data-bbox="540 1062 1402 1100">ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI PROROGA</p> <p data-bbox="575 1176 1367 1215">LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</p> <p data-bbox="664 1233 1290 1272">DOPO IL TERMINE PROROGATO</p> <p data-bbox="587 1290 1360 1329">PUO' FAR RIENTRARE L'INVESTIMENTO</p> <p data-bbox="483 1348 1464 1386">NELLA SUCCESSIVA DISCIPLINA (meno agevolata)</p>				

MISURE BONUS POST PNRR E LEGGE BILANCIO 2022

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE 16/11/2020-31/12/2021 (O 30/06/2022 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2021)	EFFETTUAZIONE 01/01/2022 - 31/12/2022 (O 30/11/2023 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022)	EFFETTUAZIONE 01/01/2023 - 31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025)
MATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 1 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 1 M.EURO)	NO
IMMATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 2 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 2 M.EURO)	NO
MATERIALI 4.0 TAB. A	50% (FINO A 2,5 M.EURO) 30% (DA 2,5 A 10) 10% (DA 10 A 20)	40%(FINO A 2,5 M.EURO) 20% (DA 2,5 A 10 10% (DA 10 A 20)	20%(FINO A 2,5 M.EURO) 10% (DA 2,5 A 10 5% (DA 10 A 20)
IMMATERIALI 4.0 TAB. B	20% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2023 15% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2024 10% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2025		

PERIODO UTILIZZO BONUS 4.0

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE 16/11/2020-31/12/2021 N.B. LA NORMA NON RICHAMA QUELLI PRENOTATI ENTRO 31/12/2021	EFFETTUAZIONE 01/01/2022 -31/12/2022 (O 30/11/2023 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022)
MATERIALI ORDINARI	UNICA QUOTA DA ANNO ENTRATA IN FUNZIONE (CIRC. 9/E/2021=PER TUTTI)	TRE QUOTE ANNUALI DA ANNO ENTRATA IN FUNZIONE
IMMATERIALI ORDINARI	UNICA QUOTA DA ANNO ENTRATA IN FUNZIONE (PER RICAVI < 5 M.EURO)	
MATERIALI 4.0 TAB. A	TRE QUOTE ANNUALI DA ANNO INTERCONNESSIONE	
IMMATERIALI 4.0 TAB. B		

ATTENZIONE

**IL 20% DOVREBBE ESSERE CALCOLATO NON SUL PREZZO
DEL SOLO BENE PRENOTATO**

MA

SUL COSTO DELLO STESSO

**TENUTO CONTO DI EVENTUALI ONERI ACCESSORI
(AL LORDO DI EVENTUALI CONTRIBUTI C/IMPIANTI)**

**IL MANCATO RISPETTO DEL 20%
DOVREBBE COMPORTARE IL DINIEGO**

RIS. 152/E/2017/PRINCIPIO 2/E/2019/INTERPELLI 712/2021-896/2021

TUTTAVIA

TELEFISCO 2019

**SEMBRA CONSENTIRE DI APPLICARE ALLA DIFFERENZA
L'AGEVOLAZIONE MENO RILEVANTE**

SUPER/IPER AMMORTAMENTO

AI SOLI FINI DELLE II.DD.

CONTABILITA' ORDINARIA

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
									37	,00

**CODICI SEPARATI PER SUPER E IPER
IN RELAZIONE A
EPOCA DELL'INVESTIMENTO
E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
NO QUADRO RU
NO PROSPETTO AIUTI DI STATO**

SUPER/IPER AMMORTAMENTO

COD.	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%
50	15/10/2015 – 31/12/2017 (O 30/06/2018 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2017)	40%
55	01/01/2017 – 31/12/2017 (O 30/09/2018 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2017) IPER	150%
56	01/01/2017 – 31/12/2017 (O 30/06/2018 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2017) IPER	40%
57	01/01/2018 – 31/12/2018 (O 30/06/2019 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2018)	30%
58	01/01/2018 – 31/12/2018 (O 31/12/2019 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2018) IPER	150%
59	01/01/2018 – 31/12/2018 (O 31/12/2019 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2018) IPER	40%
75	01/01/2019 - 31/12/2019 (O 31/12/2020 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2019) IPER FINO A 2,5 M.EURO, PER IMPORTI SUCCESSIVI LA PERCENTUALE SCENDE	170%
76	01/01/2019 - 31/12/2019 (O 31/12/2020 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2019) IPER	40%
79	01/01/2019 - 31/12/2019 (O 31/12/2020 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2019) FINO A 2,5 M.EURO	30%
<p><u>PRENOTAZIONE</u> ORDINE ACCETTATO E PAGAMENTO DI ALMENO IL 20% DEL PREZZO</p>		

CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI TIPO GENERICIA
PER TENER CONTO DELLA DETASSAZIONE

AI FINI DELLE II.DD

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2		3	4		5	6	
			,00			,00			,00
	7	8		9	10		11	12	
			,00			,00			,00
	13	14		15	16		17	18	
			,00			,00			,00
19	20		21	22		23	24		
		,00			,00			,00	
25	26		27	28		29	30		
		,00			,00			,00	
31	32		33	34		35	36		
		,00			,00			,00	

AI FINI DELL'IRAP

IQ37 Altre variazioni in diminuzione	1	2		3	4		5	6		
			,00			,00			,00	
	7	8		9	10		11	12		
			,00			,00			,00	
	13	14		15	16		17	18		
			,00			,00			,00	
19	20		21	22		23	24			
		,00			,00			,00		
25	26		27	28		29	30			
		,00			,00			,00		
									31	
										,00

SI= QUADRO RU

NO = PROSPETTO AIUTI DI STATO

BONUS EX LEGGE 169/2019 (FINO AL 2021)

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA FUNZIONE	6%	99	H4
ALL. A	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	40%	99	2H
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 5 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	2H
ALL. B	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2021) LIMITE INVESTIMENTO 700.000 FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	15%	99	3H

BONUS EX LEGGE 178/2020

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO (1 M. EURO SE IMMATERIALI) FRUIZIONE UNICA RATA O 3 RATE ANNUALI NEL PERIODO DI ENTRATA FUNZIONE	10% 15% L.A.	99	L3 (PNRR)
ALL. A	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	50%	99	2L (PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	30%	99	2L (PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 10 E FINO A 20 M. EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	20%	99	2L (PNRR)
ALL. B	16/11/2020-31/12/2023 (O 30/06/2024 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2023) FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	3L (PNRR)

INTERCONNESSIONE **ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE**

**L'INTERCONNESSIONE REALIZZATA L'ANNO SUCCESSIVO
QUELLO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE**

NON ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLA % PER BONUS 4.0

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, ovvero sia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" (*i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021*), rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" (*ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021*) a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione

INTERCONNESSIONE **ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE**

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4


- Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta "in misura piena".

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU

ESEMPIO



FAQ AGENZIA ENTRATE SETTEMBRE 2022

ANNO ENTRATA IN FUNZIONE	ANNO INTERCONNESSIONE
INDICARE L'INVESTIMENTO CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL BENE QUINDI 4.0 TAB. A ANCHE SE NON ANCORA INTERCONNESSO	INDICARE IL CREDITO RESIDUO NON ANCORA UTILIZZATO (CALCOLATO SULLA BASE TAB. A)
INDICARE IL CREDITO CORRISPONDENTE A BENE TAB. A	
COMPENSARE SOLO NELLA MISURA DEL 10% E RIMANDARE L'ECCEDEZZA (F24= ANNO ENTRATA IN FUNZIONE) (F24=CODICE TRIBUTI 6936 = BENI TAB.A)	COMPENSARE IL RESIDUO NELLA MISURA DEL 4.0 IN TRE RATE (F24= ANNO INTERCONNESSIONE) (F24 = CODICE TRIBUTI 6936=BENI TAB.A)

INTERCONNESSIONE ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

**COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU
ESEMPIO**

2022 = ENTRATA IN FUNZIONE	2023 = INTERCONNESSIONE
INVESTIMENTO 180.000 BONUS PER BENI TAB. 4 = 40%= 72.000	RIPORTO DA 2022 66.000
UTILIZZARE SOLO 1 RATA DEL 10% (180.000X10%:3)= 6.000 F24 = ANNO = 2022 F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A	UTILIZZARE 1° RATA = 22.000 F24 = ANNO = 2023 F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A
RIPORTARE 66.000 (72.000 -6.000)	RIPORTARE 44.000

INTERCONNESSIONE
ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

INOLTRE

FAQ 05/06/2023

**SE IL BENEFICIARIO NON HA DICHIARATO
NELL'ANNO DI REALIZZO DELL'INVESTIMENTO**

**PUO' PROCEDERE MEDIANTE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

E

RIPORTARE POI IL CREDITO

INTERCONNESSIONE ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

PER INDICARE
L'INTECONNESSIONE SUCCESSIVA ALL'INVESTIMENTO
OCCORRE BARRARE LA
COL. 6 DI RU130

RU130	Investimenti diversi allegati A e B				
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	
Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B	Interconnessione
	4A	4B	4C	5	6
	,00	,00	,00	,00	

INTERCONNESSIONE
ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN BILANCIO

POICHE' LA FAQ

**IMPONE DI CONSIDERARE IL BONUS NELLA MISURA TAB. A
GIA' NELL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE**

SI RITIENE CHE ANCHE

IL BILANCIO POTREBBE RIPORTARE

IL BONUS COSI' CALCOLATO

MOTIVANDOLO IN NOTA INTEGRATIVA

(ANCHE SE IL PRINCIPIO DI PRUDENZA IMPORREBBE CAUTELA)

BONUS EX LEGGE 178/2020 IN RU

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante							Codice credito								
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1								1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00							
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00							
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo															
		(di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	E2	,00)	3	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00							
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP								
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00		
	RU8	Credito d'imposta riversato								,00							
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00						
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00							
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00							
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	1		2	,00								

UN QUADRO PER OGNI TIPOLOGIA DI CODICI CREDITO

L3 = BENI MATERIALI E IMMATERIALI GENERICI

2L = BENI MATERIALI TABELLA A

3L = BENI IMMATERIALI TABELLA B

BONUS EX LEGGE 178/2020 IN RU

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	<input type="text"/>		1 <input type="text"/>					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)					,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00 B2 <input type="text"/> ,00 C2 <input type="text"/> ,00 D2 <input type="text"/> ,00 E2 <input type="text"/> ,00) 3					,00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 <input type="text"/> ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 <input type="text"/> ,00	IVA (Saldo) 3 <input type="text"/> ,00	IRES (Acconti) 4 <input type="text"/> ,00	IRES (Saldo) 5 <input type="text"/> ,00	Imposta sostitutiva 6 <input type="text"/> ,00	IRAP 7 <input type="text"/> ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato					,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			Art. 1260 c.c.	1 <input type="text"/> ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 <input type="text"/> ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso					,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			Vedere istruzioni	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00		

- **RU5 COL. 1 = INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2022**
- **RU5 COL 2 = INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO 31/12/2022 DA REALIZZARE ENTRO 30/11/2023**

RU6 = CREDITI COMPENSATI CON CODICE CREDITO INDICATO IN RU1

INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2022 **MA PRENOTATI NEL 2021**

NEL RIGO RU 140 DI REDDITI 2022

RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)	Investimenti c.1054				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

**ANDAVANO INDICATI GLI INVESTIMENTI
PRENOTATI ENTRO 31/12/2021 E EFFETTUATI ENTRO 31/12/2022**

**IL RELATIVO CREDITO INDICATO A RU 5
NON POTEVA ESSERE UTILIZZATO SE NON DOPO L'EFFETTUAZIONE**

FAQ 05/06/2023

**GLI INVESTIMENTI IN QUESTIONE
(ANCORCHE' EFFETTUATI NEL 2022)
NON VANNO INDICATI IN REDDITI 2023
PER EVITARE DUPLICAZIONE**

ATTENZIONE

**POICHE' GLI INVESTIMENTI EX LEGGE 178/2020
RIENTRANO NEL PNRR**

**OCCORRE COMPILARE ANCHE I RIGHI
130/140/141**

PER CONSENTIRE IL MONITORAGGIO PNRR

MONITORAGGIO INVESTIMENTI 2022

		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	
RU130	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
		Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B	Interconnessione
		4A	4B	4C	5	6
		,00	,00	,00	,00	
		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
		Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B	
		4A	4B	4C	5	
		,00	,00	,00	,00	,00

VANNO INDICATI PER TIPOLOGIE

- L3 = COL. 1/2/3 = BENI GENERICI
- 2L = COL. 4 (DA RIPARTIRE NELLE COL. A/B/C/) = BENI TAB. A
- 3L = CO. 5 = BENI TAB. B
- COL. 6 = BARRARE SE INTERCONNESSIONE E' EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALL'INVESTIMENTO

INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2021 E NON COMPLETATI NEL 2022

		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	Investimenti allegato B
RU141	Investimenti beni strumentali 2021	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
				Variazione Credito L3	Variazione Credito 2L	Variazione Credito 3L
				6	7	8
				,00	,00	,00

**IL RIGO VA COMPILATO SOLO DA COLORO CHE HANNO COMPILATO
IN REDDITI 2022**

		Investimenti c.1054				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
RU140	Investimenti beni strumentali 2021 <i>(effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)</i>	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

**PER RETTIFICARE IN DIMINUZIONE I DATI IVI INDICATI
PER FATTI INTERVENUTI DOPO LA TRASMISSIONE
DELLA DICHIARAZIONE E FINO AL 31/12/2022
(SI PREVEDEVA DI REALIZZARE UN TOT DI INVESTIMENTI E, INVECE,
SI SONO REALIZZATI MENO INVESTIMENTI DEL PREVISTO)**

NUOVE INDICAZIONI NEL QUADRO RU

NUOVE INDICAZIONI IN RU

**POICHE' IL BONUS 4.0/BONUS RICERCA/BONUS FORMAZIONE 4.0
SONO STATI FATTI RIENTRARE NEL PNRR
AGLI STESSI SI APPLICANO LE NORME DEL**

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2021

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

IN PARTICOLARE

LE NORME IN TEMA DI CONTROLLO

QUELLE IN TEMA DI CUMULO

E QUELLE IN TEMA DI MONITORAGGIO

A TAL FINE: RIGHI RU150/151/152

OBBLIGHI IN TEMA DI TITOLARE EFFETTIVO

30/11/2023	11/12/2023
<p data-bbox="146 486 967 915">OBBLIGO RIGUARDA TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO MATURATO 4.0 (BENI/RICERCA/FORMAZIONE) NEL TRIENNIO 2020/2022</p> <p data-bbox="204 1015 909 1143">(ISTRUZIONI DICONO 2020 E NON DA FEBBRAIO 2020)</p>	<p data-bbox="1016 486 1818 843">OBBLIGO RIGUARDA SOLO SOCIETA' DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PARTICOLARI (TRUST/ECC.)</p> <p data-bbox="1093 1093 1740 1222">CFR. SEPARATA SEZIONE PER APPROFONDIMENTI</p>

ART. 22 REG. 2021/241

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

NELL'AMBITO DELL'ART. 22 E' RICHIESTO ANCHE DI INDIVIDUARE

i) **il nome del destinatario finale dei fondi;**

TITOLARE EFFETTIVO IN RU

RU150 Titolare effettivo

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	1	2	3
Codice fiscale	Nome		
5	6		
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita	
7	8 giorno mese anno	9	
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	
10	11	12	
Indirizzo	Numero civico	Frazione	
13	14	15	
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
16	17	18	
	Indirizzo		
	19		
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio	
20	21	22	
	Indirizzo		
	23		

COMPILAZIONE RIGO 150 TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGATORIO

**QUANDO PER ALMENO UNO DEI PERIODI
2020/2021/2021**

(UN RIGO PER OGNI TITOLARE EFFETTIVO)

RISULTI INDICATO UNO DI QUESTI CREDITI

- **L3 – 2L – 3L = BENI 4.0**
- **L1 = BONUS RICERCA**
- **F7 = FORMAZIONE 4.0**

SONO STATI RICHIESTI CHIARIMENTI

ATTENZIONE

LE ISTRUZIONI NON SPECIFICANO COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

LIMITANDOSI A DIRE

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nei righe RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il **rigo RU150**, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica; i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

VARIAZIONE TITOLARE EFFETTIVO



BONUS 4.0 PER I TRE PERIODI D'IMPOSTA

- 2020: PERSONA FISICA ALFA SOCIO UNICO
- 2021: PERSONA FISICA ALFA + ALTRA PERSONA FISICA BETA
- 2022: PERSONA FISICA ZETA

COMPILARE
4 RIGHI RU150

=

IN CASO DI VARIAZIONE, INDICARE TUTTI I TITOLARI EFFETTIVI

VARIAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

QUESTIONE

**A QUALE DATA DI CIASCUN ANNO
DEVE ESSERE INDIVIDUATO IL TITOLARE EFFETTIVO ?**

ALLA FRUIZIONE DEL BONUS ?

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ?

ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ?

ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ?

NON SUSSISTONO ELEMENTI DI VALUTAZIONE


TITOLARE EFFETTIVO

**PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO
SI APPLICANO LE NORME
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

=

DIRETTIVA 2015/849

CFR. NOTARIATO STUDIO 1-2023 B





CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

STUDIO 1_2023 B - LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO

di Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti

*Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023
Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 febbraio 2023*

Sommario: 1. Nozione di titolare effettivo e rilevanza nel sistema Antiriciclaggio; 2. Il titolare effettivo nel quadro normativo: le raccomandazioni GAFI, le Direttive, le fonti nazionali primarie e secondarie; 3. Criteri generali per l'acquisizione delle informazioni: cliente, esecutore, registri, fonti aperte; 4. Il titolare effettivo di persona fisica; 5. Criteri per l'individuazione del titolare effettivo negli enti; 6. Il criterio della proprietà; 7. Il criterio del controllo; 8. Il titolare effettivo delle persone giuridiche private nel comma 4 dell'art. 20; 9. Il criterio residuale; 10. Lo strano caso delle società di persone; 11. Il ruolo del basso rischio riciclaggio nell'individuazione del titolare effettivo. Il titolare effettivo esiste nella Pubblica Amministrazione? 11.1 La pubblica amministrazione in particolare; 11.2 Altri soggetti a possibile basso rischio riciclaggio; 12. Il Registro della titolarità effettiva e l'adeguata verifica; 13. Il Registro della titolarità effettiva: storia dell'entrata in vigore della norma; 14. Sezioni del Registro; 15. I possibili disallineamenti tra R.I. e il Registro della titolarità effettiva. Le segnalazioni dei soggetti obbligati; 16. Casistica ricorrente; 16.1 Gli Enti ecclesiastici; 16.1.1 Le Parrocchie; 16.1.2 Gli Istituti per il sostentamento del clero; 16.2. Le Università; 16.2.1 Le Università statali; 16.2.2 Le Università non statali; 16.3. I fondi comuni di investimento; 16.4. Le criptovalute (o le criptoattività); 16.5. Le società ad azionariato diffuso; 16.6. Le società cooperative; 16.7. I consorzi; 16.8. Le società fiduciarie; 16.9. Le procedure esecutive e fallimentari; 17. Il registro europeo dei titolari effettivi (BORIS); 18. Considerazioni conclusive.

TITOLARE EFFETTIVO

ART. 20 D.LGS 231/2007

**CLIENTE
PERSONA FISICA**

**TITOLARE
=
CLIENTE**

**CLIENTE
DIVERSO DA
PERSONA FISICA**

**TITOLARE
=
LA O LE
PERSONE FISICHE CUI,
IN ULTIMA ISTANZA, E'
ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA'
DIRETTA O INDIRETTA
DELL'ENTE
OVVERO IL RELATIVO
CONTROLLO**

TITOLARE EFFETTIVO SOC. CAPITALI- PROPRIETA'

ART. 20 D.LGS 231/2007

PROPRIETA' DIRETTA	PROPRIETA' INDIRETTA
<p data-bbox="185 475 852 982">TITOLARITA' DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTA DA UNA PERSONA FISICA</p>	<p data-bbox="958 475 1779 1139">TITOLARITA' DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 25% DEL CAPITALE SOCIALE POSSEDUTA PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE O <u>INTERPOSTA</u> <u>PERSONA</u></p>

TITOLARE EFFETTIVO COME CONTROLLO

ART. 20 CO 3 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI

L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO

NON CONSENTE DI INDIVIDUARE

IN MANIERA UNIVOCA

**LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA', DIRETTA
O INDIRETTA DELL'ENTE,**

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

**CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE
CUI E' ATTRIBUIBILE IL CONTROLLO DELL'ENTE**

- **PER IL CONTROLLO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA**
- **PER IL CONTROLLO DEI VOTI SUFFICIENTI AD ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA**
- **PER L'ESISTENZA DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI**

TITOLARE EFFETTIVO COME AMMINISTRAZIONE

ART. 20 CO 4 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI

NE' L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO

NE' L'ESAME DEL CONTROLLO

CONSENTANO DI INDIVIDUARE

IN MANIERA UNIVOCA

LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE

LA PROPRIETA', DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE

TITOLARI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

O DIREZIONE DELL'ENTE

CONTROLLO CUMULO

RU151 Cumulo	Codice credito	1	Anno	2
	Descrizione ulteriore sovvenzione	3		

LA COMPILAZIONE DEL RIGO

RELATIVA A

BONUS 4.0/BONUS RICERCA/BONUS FORMAZIONE 4.0

(INDICARE IL RELATIVO CODICE CREDITO)

DEVE RISPETTARE LE INDICAZIONI FORNITE CON

CIRC. 31/12/2021 N. 33

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

CONTROLLO CUMULO

RU151 Cumulo	Codice credito	1	Anno	2
	Descrizione ulteriore sovvenzione	3		

**L'INDICAZIONE DEL CODICE CREDITO
DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (MATURAZIONE)
E
DELL'AIUTO CUMULATO**

**PUO' COMPORTARE LA COMPILAZIONE
DI INNUMEREVOLI RIGHI RU151**

ATTENZIONE.1

IL PNRR

**COMPRENDE UNA SERIE DI AIUTI FINALIZZATI A
TRANSIZIONE 4.0 (OBIETTIVO M1C2)**

SECONDO IL GOVERNO ITALIANO

**Il Piano costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0,
introdotta nel 2017 (SUPER/IPER/BONUS 4.0)**

NELLA CIRC. 14/10/2021 N. 14 MEF/RAGIONERIA

**È PRECISATO CHE GLI AIUTI PNRR DEVONO GARANTIRE
L'ASSENZA DEL C.D. DOPPIO FINANZIAMENTO
(AIUTI PNRR E AIUTI DI STATO)**

CON DUBBI SULL'APPLICABILITA' DEL CUMULO

IN PARTICOLARE

REGOLAMENTO UE 2021/241

**I PROGRAMMI DI SVILUPPO NON POSSONO ESSERE
SOSTENUTI PER GLI STESSI COSTI DA
ALTRI PROGRAMMI E STRUMENTI DELL'UNIONE**


CIRC. 21/2021 MEF/RAGIONERIA

**PARLA DI RISORSE ORDINARIE DEL
BILANCIO DELLO STATO**

**(FORTEMENTE CRITICATA IN QUANTO ESTENDE L'AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO UE ALLE MISURE GENERALI)**

CIRC. 33/2021 MEF/RAGIONERIA

CHIARISCE IL FUNZIONAMENTO DEL CUMULO



L'INTERPRETAZIONE SUL CUMULO

CIRC. 31/12/2021 N. 33 MEF/RAGIONERIA DISTINGUE FRA	
DOPPIO FINANZIAMENTO	CUMULO
IL MEDESIMO COSTO NON PUO' ESSERE RIMBORSATO DUE VOLTE A VALERE SU RISORSE DI NATURA DIVERSA	POSSIBILE CUMULARE PIU' AIUTI a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento
EVITARE di finanziare due volte la stessa spesa	
VIETATO	CONSENTITO
I PRINCIPI NON SONO NUOVI	
(IL CHE SIGNIFICA CHE SE L'AGENZIA IN PASSATO HA AMMESSO IL CUMULO DI AIUTI DI STATO E MISURE GENERALI, TALE CUMULO DEVE RITENERSI DEL TUTTO REGOLARE)	

ESEMPLIFICAZIONE.1 MEF


**se una misura del PNRR
finanzia il 40% del valore di un bene/progetto,
la quota rimanente del 60%
può essere finanziata attraverso altre fonti,
purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta
applicabili e,
complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
In quest'ultimo caso,
parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale
fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto
“doppio finanziamento”**

ESEMPLIFICAZIONE.2 SIMEST

se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.

LE DUE INTERPRETAZIONI

<ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•BONUS 4.0 40%	
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•BONUS 4.0 40% <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 85% (OLTRE RISPARMIO)</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA ALLA RIMANENTE PARTE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•BONUS 4.0 (40% SU 55%) 22% <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 67% (OLTRE RISPARMIO)</p> <p style="text-align: center;">SE BONUS 4.0 FOSSE 100%, UGUALMENTE NON SI SUPEREREBBE MAI IL COSTO</p> 

ESEMPIO CON PERCENTUALE 100%

<ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•ALTRO AIUTO 100%	
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•ALTRO AIUTO 100% <p style="text-align: center;">BISOGNA RICONDURRE IL CUMULO AL COSTO</p> <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 100%</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA ALLA RIMANENTE PARTE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•ALTRO AIUTO (100% SU 55) 55 <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 100</p> <p style="text-align: center;">IL CHE DIMOSTRA CHE NON SI SUPERA MAI IL COSTO</p>

CONSIDERAZIONI

- **PROCEDIMENTO CORRETTO E' IL PRIMO**
- **IL FATTO CHE LA CIRC. 33 DICA CHE E' AMMESSO IL CUMULO PER LA PARTE DEL COSTO NON FINANZIATA CON ALTRE RISORSE PUBBLICHE NON SIGNIFICA CHE LA PERCENTUALE DEBBA ESSERE APPLICATA SU TALE QUOTA NON FINANZIATA**
- **SE COSI'NON FOSSE, ANCHE CON LA PERCENTUALE PARI AL 100%, NON SI SUPEREREBBE MAI IL COSTO DEL BENE E, QUINDI, LA PRECISAZIONE DEL RISPETTO DEL LIMITE NON AVREBBE ALCUN SENSO**
- **QUANDO LA CIRC. 33 DICE CHE LA QUOTA PARTE PUO' ESSERE FINANZIATA NON SIGNIFICA CHE SI DEVE APPLICARE LA PERCENTUALE SU TALE QUOTA PARTE IN QUANTO LA MISURA DELL'AIUTO E' SEMPRE APPLICATA AL COSTO E NON ALLA PARTE RESIDUA (= RISPETTO DELLE NORME DELLA CIRC. 33)**
- **SE LA CIRC.33 DICE CHE SI TRATTA DI CONCETTI PREESISTENTI, CIO' SIGNIFICA CHE LE INTERPRETAZIONI FORNITE DALL'AGENZIA IN PASSATO SONO TUTTE CORRETTE ANCHE QUELLE CHE INDUCONO AD APPLICARE LE PERCENTUALI AL COSTO DEL BENE E NON ALLA RESIDUA PARTE (INTERPELLO 360/2020, 157/2021, 508/2021, CIRC. 9/E/2021, NELLE QUALI SI PARLA DI "medesimi investimenti")**
- **IN DEFINITIVA, GLI AIUTI SI CALCOLANO SEMPRE SUL COSTO, MA FINANZIANO QUOTE DIFFERENTI DEL COSTO STESSO ; RISPETTO 100% = RISPETTO DOPPIO FINANZIAMENTO**

PROPORZIONALITA' BONUS 4.0 DEL 2020

RU152 Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0			CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0		
Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali		Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali	
1		2	3		4
	,00	%		,00	%

**I SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DI BONUS 4.0 NEL 2020
(MATERIALI O IMMATERIALI)
DEVONO COMPILARE IL RIGO
PER DETERMINARE LA PERCENTUALE DEI
COSTI SOSTENUTI NEL MESE DI GENNAIO 2020 (COL. 1/3)
RISPETTO
AL TOTALE DEI COSTI DEL 2020 (COL. 2/4)
(DISTINTO PER TIPOLOGIA)**

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA

MISURA ORDINARIA BONUS RICERCA

ART. 1 CO 203 LEGGE 160/2019

TIPOLOGIA	MISURA CREDITO	LIMITE INVESTIMENTO AMMISSIBILE
RICERCA	20 % (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	4 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0	15% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
DESIGN IDEAZIONE ESTETICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO

MAGGIORAZIONE BONUS RICERCA

ART. 244 D.L. 34/2020-ART. 1 CO 185 LEGGE 178/2020

**PER I PROGETTI DI RICERCA SVILUPPATI
NELLE STRUTTURE PRODUTTIVE LOCALIZZATE
NELLE ZONE AGEVOLATE**

LA MISURA ORDINARIA DEL 20% E' AUMENTATA

TIPOLOGIA	MISURA MAGGIORATA
PICCOLA	45%
MEDIA	35%
GRANDE	25%

ATTENZIONE
LA SOLA MAGGIORAZIONE (45-20=25% PER PMI) E' CONSIDERATA
AIUTO DI STATO AUTOMATICO
(OBBLIGO DI INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA E
OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO)

ART. 1 CO 268/269 LEGGE 197/2022
HA PROROGATO LA MAGGIORAZIONE AL 31/12/2023


BONUS R&S LEGGE 160/2019 IN RU

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00) 3				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	1		2	,00	

CODICE L1

(VED. OLTRE PER RIGHI RU150/RU/151)

INOLTRE



BONUS R&S LEGGE 160/2019 IN RU

SEZIONE IV

PARTE I

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU100 "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	
	1 ,00	1A ,00	1B	2 ,00	
	Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per contratti di ricerca extra-muros (lett. c)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e start-up	Spese per quote ammortamento acquisto privative da terzi (lett. d)	
	2A ,00	3 ,00	3A ,00	4 ,00	
	Spese per servizi di consulenza (lett. e)	Spese per materiali (lett. f)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Base di calcolo del credito d'imposta	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)
5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RU101 "R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
	1 ,00	1A ,00	1B	2 ,00	2A ,00
	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Base di calcolo del credito d'imposta
	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	INNOVAZIONE DIGITALE 4.0				
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 8 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 9 per software
	8 ,00	8A ,00	8B	9 ,00	9A ,00
Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo innovazione digitale 4.0
10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15

BONUS R&S LEGGE 160/2019 IN RU

TRANSIZIONE ECOLOGICA					
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 16 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 17 per software
	16 ,00	16A ,00	16B	17 ,00	17A ,00
Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività transizione ecologica	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo transizione ecologica
18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00	22 ,00	23
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software
	1 ,00	1A ,00	1B	2 ,00	2A ,00
Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività design e ideazione estetica	Base di calcolo del credito d'imposta	
3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	

"R, S e I 2020 -2022"
RU102 Design e ideazione estetica
 (Comma 202)

COMPILAZIONE RIGO 150 TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGATORIO

**QUANDO PER ALMENO UNO DEI PERIODI
2020/2021/2021**

(UN RIGO PER OGNI TITOLARE EFFETTIVO)

RISULTI INDICATO UNO DI QUESTI CREDITI

- **L3 – 2L – 3L = BENI 4.0**
- **L1 = BONUS RICERCA**
- **F7 = FORMAZIONE 4.0**

SONO STATI RICHIESTI CHIARIMENTI

RILEVAZIONE BONUS RICERCA

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

PUO' ESSERE RILEVATO,

A SECONDA DELLA NATURA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

E DELLE POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE FUTURA,

IN TUTTO O IN PARTE,

COME

1

COME IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE

(CFR. OIC 24)

2

DIRETTAMENTE A COSTO ECONOMICO

(QUALE RIDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI)

RILEVAZIONE BONUS RICERCA

COSTI SOSTENUTI	
IMPUTATI DIRETTAMENTE A CONTO ECONOMICO	CAPITALIZZATI COME SPESE DI SVILUPPO (OIC 24)
IL RELATIVO CONTRIBUTO È CONSIDERATO	
C/ESERCIZIO IMPUTATO PER COMPETENZA NON TASSABILE	C/CAPITALE IMPUTATO EX ART. 88 TUIR NON TASSABILE
<u>ATTENZIONE</u> L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO A L'UNA O L'ALTRA CATEGORIA DI CONTRIBUTO DEVE AVVENIRE IN PROPORZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE E CONTABILIZZATE COME COSTI O CAPITALIZZATE	

SPESE CERTIFICAZIONE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE

**CREDITO SPETTANTE ANCHE PER
SPESE DI CERTIFICAZIONE (MAX 5.000)
SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO**

I POTIZZANDO I SEGUENTI DATI

• COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SOSTENUTI NEL 2022	100.000
• AGEVOLABILI	80.000
• CREDITO D'IMPOSTA 45%	36.000
• SPESE DI CERTIFICAZIONE SOSTENUTE	3.000
• TOTALE CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE	39.000

(SUL MOD.F 24 = UNICO CODICE TRIBUTO, UNICO ANNO 2022)

**36.000
COMPETENZA CIVILISTICA
2022**

**3.000
COMPETENZA CIVILISTICA
2023**

RILEVAZIONE COSTI E BONUS RICERCA

ANNO 2022			
COSTI PER RICERCA	100.000	FORNITORI	100.000
CREDITO IMPOSTA R&S	39.000	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	39.000
CONTRIBUTO C/ESERCIZIO Quota contributo di competenza del 2023	3.000	RISCONTI PASSIVI	3.000
ANNO 2023			
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000	FORNITORE	3.000
RISCONTI PASSIVI	3.000	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	3.000

**LA RIDUZIONE AL 50%
DELL'II.DD.
SULLE NUOVE ATTIVITA' ZES**

RIDUZIONE AL 50% DELL'II.DD.

ART. 1 CO 173 LEGGE 178/2020

**PREVEDE RIDUZIONE AL 50% DEL REDDITO PRODOTTO
PER IL PERIODO DI INIZIO E PER I SEI SUCCESSIVI**

A FAVORE DELLE

**IMPRESSE CHE INTRAPRENDONO UNA NUOVA INIZIATIVA
ECONOMICA NELLE ZONE ZES**

(NUOVO SOGGETTO O NUOVA ATTIVITA')

E CHE MANTENGONO DETERMINATE CONDIZIONI PER 10 ANNI

(AL MOMENTO NON RISULTA RIPROPOSTO DA D.L. 124/2023

QUINDI VALE SOLO PER NUOVE INIZIATIVE INTRAPRESE NEL 2023)

LA RIDUZIONE E' AGEVOLAZIONE DE MINIMIS

SOGGETTI BENEFICIARI

SOGGETTI IRPEF	SOGGETTI IRES
<p>LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE E' ALQUANTO COMPLICATA PER EFFETTO SCAGLIONI ALIQUOTE PRESENZA ALTRI REDDITI</p>	<p>LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE APPARE MENO COMPLICATA</p> <p>GENERALMENTE IL 12% DELL'IMPONIBILE</p>

RIDUZIONE AL 50% SOGGETTI IRES

RN6		Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE	
		1	2	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile	
		7	8	9	10	11	
		,00	,00	,00	,00	,00	
RN7	a) di cui		1	soggetto ad aliquota del	2	3	
			,00		%	,00	
RN8	b) di cui		1		24 %	2	
			,00			,00	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						,00

PER COMPILARE IL RIGO RN7

OCCORRE PREVENTIVAMENTE COMPILARE APPOSITA SEZIONE QUADRO RS

Zone economiche speciali (ZES)		Codice ZES	N. periodo d'imposta	Reddito
	RS491	1	2	3
				,00
	RS492	1	2	3
				,00
	RS493			Totale
				1
				,00
				Reddito attribuito
				2
				,00

APPLICAZIONE REGOLA DE MINIMIS

**TRATTANDOSI DI AIUTO DE MINIMIS
LA RIDUZIONE POTREBBE NON SPETTARE
PER INTERO O PER TUTTI E 7 GLI ANNI**

**DOVENDO TENER CONTO DEL
MASSIMALE DE MINIMIS**

A LIVELLO DI IMPRESA UNICA

ESEMPI

1	
REDDITO AGEVOLABILE	100.000
AGEVOLAZIONE TEORICA	12.000
PLAFOND DISPONIBILE DE MINIMIS	50.000
L'AGEVOLAZIONE SPETTA PER INTERO	
2	
REDDITO AGEVOLABILE	100.000
AGEVOLAZIONE TEORICA	12.000
PLAFOND DISPONIBILE DE MINIMIS	10.000
L'AGEVOLAZIONE SPETTA SOLO PER 10.000	
3	
REDDITO AGEVOLABILE	100.000
AGEVOLAZIONE TEORICA	12.000
PLAFOND DISPONIBILE DE MINIMIS	0
L'AGEVOLAZIONE NON SPETTA	

CARATTERISTICA DE MINIMIS

**TRATTANDOSI DI
AIUTO FISCALE DE MINIMIS AUTOMATICO**

**SCATTA L'OBBLIGO DI COMPILARE
PROSPETTO AIUTI DI STATO**

**PERIODO DI RIFERIMENTO
E' QUELLO DI PRODUZIONE DEL REDDITO**

REDDITO 2022 = RS401 DI REDDITI 2023

PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO

QUADRO RS 401/RS402 REDDITI 2023

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA												
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma					
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
RS401	Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante						
	11-A	12	13	14		15	16	17 ,00						
		DATI DEL PROGETTO												
		Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune				
		18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21			
		Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
		25		26		27 ,00		28		29 ,00				
		IMPRESA UNICA												
RS402	Codice fiscale	1						Codice fiscale	2					
	Codice fiscale	3						Codice fiscale	4					
	Codice fiscale	5						Codice fiscale	6					

Assenza
Impresa Unica



QUADRO IS 201/IS202 IRAP 2023

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

Tipo aiuto

Assenza
impresa unica

BASE GIURIDICA													
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma					
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera			
9	10	11	Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
	11A		12		13		14		15	16	17		,00
IS201													
DATI DEL PROGETTO													
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune					
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21						
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante							
26	27	28	29										
													,00
IS202													
IMPRESA UNICA													
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2								
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4								
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6								

PRIMA DI INIZIARE

1°

**NEI CASI DUBBI,
E' PREFERIBILE INDICARE IL SUPERFLUO
PIUTTOSTO CHE NON INDICARE IL NECESSARIO**

2°

**IN OGNI CASO,
RIS. 15/04/2021 N. 26/E
HA CONFERMATO LA POSSIBILITA' DI RAVVEDIMENTO
SANZIONE BASE: ART. 8 CO 1 D.LGS 471/1997
(DA 250 € A 2.000 €)**

ORIGINE DELL'OBBLIGO

ART. 52 LEGGE 234/2012

(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

ISTITUISCE

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA)

GESTITO DAL MISE

AFFIANCATO DA (GESTITI DA MIPAF)

- **SIAN (PER SETTORE AGRICOLTURA)**
- **SIPA (PER SETTORE PESCA)**

COME STRUMENTI DI

TRASPARENZA/CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO

ANCHE NELLA FORMA *DE MINIMIS*

CONCESSI AD UN UNICO SOGGETTO

AIUTI DI STATO

ART. 107 TRATTATO UE/ COMUNICAZIONE UE 2016/C/262/01

SI CONFIGURA AIUTO DI STATO
QUANDO L'AIUTO È CARATTERIZZATO DAI SEGUENTI ELEMENTI

- essere destinato ad un'impresa, nel significato di soggetto (quindi anche professionista) che esercita un'attività economica;
- essere concesso dallo Stato o da un ente pubblico e, comunque mediante risorse statali;
- costituire un vantaggio per alcune imprese o per alcune produzioni;
- essere selettivo (ad esempio: in base alla localizzazione, all'attività o alla dimensione del beneficiario);
- incidere, cioè falsare o minacciare di falsare gli scambi e la concorrenza all'interno dell'Unione europea.

La mancanza anche solo di una di queste caratteristiche esclude il carattere di aiuto di Stato; pertanto, se viene a mancare, ad esempio, il requisito della selettività, l'aiuto non è di Stato ma costituisce una misura a carattere generale.

REGOLAMENTAZIONE RNA

DECRETO MISE 115/2017

REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO

IN PARTICOLARE

GLI ADEMPIMENTI CUI SONO SOTTOPOSTI I

SOGGETTI

CHE CONCEDONO AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

TALI SOGGETTI DEVONO PROVVEDERE A

COMUNICARE AL RNA

TUTTI GLI AIUTI CONCESSI

AIUTI DI STATO AUTOMATICI

POICHÈ

**GLI AIUTI POSSONO ESSERE ANCHE DI TIPO
AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO**

ART. 10 D. MISE 115/2017

IMPONE AI SOGGETTI “CONCEDENTI”

GLI EVENTUALI AIUTI AUTOMATICI/SEMIAUTOMATICI

(AGENZIA ENTRATE, AGENZIA DOGANE, ENTI

PREVIDENZIALI, ECC.)

DI PROVVEDERE ALL’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

ATTENZIONE

LA CORRETTA INDICAZIONE NEL REGISTRO E’ CONDIZIONE

DI FRUIBILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI AUTOMATICHE,
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDE ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
DOPO AVER RICEVUTO I DATI DAI CONTRIBUENTI
A TAL FINE È STATO PREVISTO
PROSPETTO DEGLI AIUTI DI STATO**

INDIVIDUAZIONE DEL PROSPETTO DA COMPILARE

RS DICHIARAZIONE REDDITI	IS DICHIARAZIONE IRAP
SE L'AGEVOLAZIONE RIGUARDA SOLO LE IMPOSTE DIRETTE O LE IMPOSTE DIRETTE E L'IRAP	SE L'AGEVOLAZIONE RIGUARDA <u>ESCLUSIVAMENTE</u> L'IRAP

INOLTRE

IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO DEVE TENER CONTO ANCHE DEGLI AIUTI COVID AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DELLA COVID-19

91. Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

IN VIRTÙ DI TALE OBBLIGO

ART. 61 CO 5 D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)

GLI ENTI

DI QUALUNQUE TIPO

(REGIONI, COMUNI, CCIAA, ECC..)

- **che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi *inerenti al* registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.**

AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- **Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento.**
- **Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.**
- **Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.**

AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO

IN PRATICA

- **AIUTI DI STATO FISCALI AUTOMATICI**
- **AIUTI DE MINIMIS FISCALI AUTOMATICI**
- **AIUTI DE MINIMIS FISCALI SEMIAUTOMATICI**

MATURATI NEL CORSO DEL 2022

E

**INDICATI NEI VARI QUADRI
(ANCHE SE NON SEMPRE E COSI')**

IL CONCETTO DI FISCALE

ATTIENE AI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA ENTRATE

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

AIUTI FISCALI

**MISURE A CARATTERE GENERALE
(SUPER/IPER AMMORTAMENTO
BONUS INDUSTRIA 4.0
BONUS R&S NON MEZZOGIORNO)**

**MISURE A ISTANZA DI PARTE
(SALVO CHE PER BONUS SUD
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI E ACQUISTO DPI)**

- MODIFICHE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA C.F.P.

AIUTI NON FISCALI

TUTTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

ATTENZIONE

SONO ESCLUSE LE SPECIFICHE

AGEVOLAZIONI COVID

**(AIUTI DEL REGIME OMBRELLO CON
CODICE SETTORE E CODICE ATTIVITA')**

**CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI
AUTODICHIARAZIONE**

AMBITO SOGGETTIVO DELL'OBBLIGO

TUTTE LE IMPRESE

**TUTTI I PROFESSIONISTI
(CONSIDERATI IMPRESE AI FINI U.E.)**

ATTENZIONE

**POICHE' IL PROFESSIONISTA
È CONSIDERATO IMPRESA
AI FINI DEGLI AIUTI DI STATO**

NELLA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

1°

**CONSIDERARLO COME
DI O PF**

2°

**PER LE DIMENSIONI
SI APPLICANO I CRITERI ORDINARI**

IMPRESA UNICA

POICHÈ

I MASSIMALI DE MINIMIS/AGEVOLAZIONI COVID

SONO RIFERITI

ALL'IMPRESA UNICA

LE AGEVOLAZIONI DEVONO ESSERE INDICATE PER

SINGOLA IMPRESA

MA DEVONO ESSERE INDICATI I CODICI FISCALI DELLE IMPRESE

APPARTENENTI A

IMPRESA UNICA

(PER CONTROLLO RISPETTO LIMITI)

OVVERO L'ASSENZA DELL'IMPRESA UNICA

		IMPRESA UNICA	
RS402	Codice fiscale	1	2
	Codice fiscale	3	4
	Codice fiscale	5	6



IMPRESA UNICA

SI FA RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DE MINIMIS

Art 2, comma 2, Regolamento 1407/2013

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per "*impresa unica*" l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle sopracitate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

DERIVA DA CORTE UE SECONDO CUI

**ENTI CON PERSONALITA' DISTINTA POSSONO ESSERE GLOBALMENTE CONSIDERATI
IMPRESA UNICA , CIOE' UNA ENTITA' ECONOMICA**

IMPRESA UNICA: CONSIDERAZIONI


- DEVE TRATTARSI DI IMPRESE DELLO STESSO STATO MEMBRO
- RETE CONTRATTO = NO
- RETE SOGGETTO = SI
- FRANCHISING = NO (CFR. DOC. CNDCEC)
- INCUBATORI START UP = SI (SE PERMANE CONTROLLO)
- HOLDING = IN LINEA DI MASSIMA SI, SALVO DIMOSTRARE CHE SI TRATTA DI MERO POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE (CFR. DOC. CNDCEC SETT. 2018 SECONDO CUI ALCUNE SENTENZE HANNO ESCLUSO L'IMPRESA UNICA IN TALI SITUAZIONI E QUANDO LE DIVERSE IMPRESE NON ESERCITANO NELLO STESSO MERCATO/SETTORE) - NEI CASI DUBBI= SI PER TUTTE
- NON RIENTRANO LE IMPRESE PER LE QUALI IL COLLEGAMENTO AVVIENE TRAMITE UN ENTE PUBBLICO

IMPRESA UNICA: CASI FREQUENTI

**PERSONA FISICA
CHE E' SOCIO DI MAGGIORANZA DI PIU' SOCIETA'
O
PERSONE FISICHE
SOCI PARITARI DI PIU' SOCIETA'
=
NESSUNA IMPRESA UNICA**

SI TRATTA DI PERSONE FISICHE E NON DI IMPRESE

4.3 ALBERO DELLE DECISIONI: QUADRO AIUTI DI STATO



NUOVI AIUTI AUTOMATICI FISCALI DAL 2022

**LA TABELLA CODICI AIUTI DI STATO
(IN REDDITI 2023 E IRAP 2023)
PREVEDE NUOVI CODICI PER GLI AIUTI
INTRODOTTI NEL CORSO DEL 2022**

ESEMPI:

- ❑ CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLTURA E PESCA (DISTINTI PER TRIMESTRI)**
- ❑ CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE A FRONTE DI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI**
- ❑ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DISCOTECHES D.L. 4/2022**

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

**I BONUS ENERGIA VANNO DICHIARATI
NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO ?
(INTRODOTTI PER LA CRISI UCRAINA/ENERGIA)**

**RISPOSTA A INTERPELLO N. 139/2023
RICHIESTO DI SAPERE SE I BONUS ENERGIA
FOSSERO AIUTI DI STATO**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETTO
DI NON ESSERE COMPETENTE
IN QUANTO MATERIA DELLA U.E**

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

DA CONSIDERARE

**PROSPETTO AIUTI DI STATO NON RIPORTA ALCUN CODICE
NON RISULTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE
NON RISULTA ALCUN ELEMENTO DI SELETTIVITA'**

**SE FOSSERO AIUTI DI STATO, L'ISCRIZIONE IN RNA
SAREBBE PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITA'**

CONCLUSIONE

- **INDICARE A TITOLO PRECAUZIONALE**
- **NON INDICARE, SALVO RAVVEDIMENTO QUANDO SARA' DEFINITIVAMENTE CHIARITA LA NATURA DEGLI STESSI**

BONUS CARBURANTE E BONUS CARO GASOLIO

BONUS CARBURANTE AGRICOLTURA/PESCA

**E' AIUTO DI STATO E VA INDICATO NEL PROSPETTO
(OLTRE CHE NEL QUADRO RU)**

IN QUANTO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


BONUS CARO GASOLIO/ADBLUE

**SONO AIUTI DI STATO MA NON VANNO INDICATI
NEL PROSPETTO**

**IN QUANTO DI COMPETENZA DEL M. TRASPORTI
CHE HA COMUNICATO ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE
(VANNO INDICATI SOLO NEL QUADRO RU)**

IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI 2022 SUGLI INVESTIMENTI

INTERRELAZIONI TRA POSSIBILITA' DI CUMULO



CUMULO DE MINIMIS

(A LIVELLO DI IMPRESA UNICA)

Settore	Limite €	Regolamento	Scadenza regime ¹³
Tutti (ad eccezione dei successivi)	200.000	1407/2013 972/2020	31/12/2023
Agricoltura	25.000	1408/2013 316/2019 D. MIPAAF 19/05/2020	31/12/2027
Pesca e acquacoltura	30.000	717/2014 2008/2020	31/12/2022
Trasporto di merci su strade (ma solo per i mezzi attivi)	100.000	1407/2013 972/2020	31/12/2023
Servizi interesse economico generale (SIEG)	500.000	360/2012 1474/2020	31/12/2023

CUMULO SUGLI STESSI COSTI AMMISSIBILI

SOLITAMENTE E' POSSIBILE PER

- **INVESTIMENTI (IMMOBILIZZAZIONI)**
- **FORMAZIONE PERSONALE**
- **ASSUNZIONI DIPENDENTI**
- **RICERCA E SVILUPPO**

**NEL RISPETTO
DI ALCUNE REGOLE FONDAMENTALI**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

REGOLA 1

**VERIFICARE OGNI SINGOLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA
PER ACCERTARE SE SIA O MENO
CONSENTITO IL CUMULO
CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

ESEMPIO

**MISURE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
MISURE A CARATTERE GENERALE**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO CON BONUS SUD

LIMITI GENERALI PER IL CUMULO DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI SU BENI STRUMENTALI NUOVI		
BONUS INVESTIMENTI SUD + ALTRI EVENTUALI AIUTI DI STATO (ANCHE DEMINIMIS)		BONUS INVESTIMENTI SUD + ALTRI EVENTUALI AIUTI DI STATO + SUPER/IPER AMMORTAMENTO (O ALTRE AGEVOLAZIONI NON AIUTI DI STATO)
DIVIETO DI CUMULO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO AL 28/02/2017	LIMITE = E.S.L. DEL COSTO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA 01/03/2017	ESL PER CUMULO AIUTI DI STATO + ALTRE AGEVOLAZIONI NON AIUTI DI STATO = LIMITE CUMULO 100% DEL COSTO DEGLI INVESTIMENTI

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

REGOLA 1

ATTENZIONE

CON UNA NOTA DEL 14/10/2021

LA COMMISSIONE EUROPEA HA PRECISATO CHE

IL REG. 1305/2015 PER AGRICOLTURA

FISSA MISURE MASSIME DI AIUTI AL SETTORE AGRICOLO

CONSEQUENTEMENTE

TALI MISURE NON POSSONO ESSERE SUPERATE

NEMMENO CON LE MISURE A CARATTERE GENERALE

IN QUANTO SI TRATTA PUR SEMPRE DI

CONTRIBUTO PUBBLICO

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

REGOLA 1

ATTENZIONE

SUCCESSIVAMENTE

AGEA CON NOTA 17/02/2022

**HA RICHIAMATO L'ATTENZIONE DELLE REGIONI
SUL RISPETTO DEL CUMULO AGEVOLAZIONI DEL
PSR**

**TALUNE REGIONI HANNO EMANATO
PROPRIE NOTE PER ILLUSTRARE LA DISCIPLINA**

ATTENZIONE

**PROGRAMMA SVILUPPO RURALE
TEORICAMENTE SAREBBE CUMULABILE CON
MISURE A CARATTERE GENERALE
(ESEMPIO: BONUS CREDITO D'IMPOSTA 4.0 PER AGRICOLTURA)**

DI FATTO NON PARE CUMULABILE

INFATTI

**CHIARIMENTO COMMISSIONE EUROPEA (criticatissimo)
(SU RICHIESTA REGIONE SICILIA)**

**IL CUMULO DEVE RIMANERE ENTRO I LIMITI FISSATI
DALL'ALLEGATO II REGOLAMENTO 1305/2013 (PSR)**

CONFERMA LA NON CUMULABILITA'

REGIONE PUGLIA – CIRC. 18/06/2021 PROT. 0000720

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI
REGOLA 2

**VERIFICARE LA PRESENZA DI
DI LIMITAZIONI SPECIFICHE**

ESEMPIO
AIUTI DI STATO
(DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE)
ALTRE LIMITAZIONI

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI REGIONALI AIUTI DI STATO 2014/2021

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%
Sardegna	45%	35%	25%

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Abruzzo	30%	20%	10%
Molise	30%	20%	10%

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

REGOLA 3

**OVE NON SIANO PREVISTE
LIMITAZIONI
AL CUMULO**

**APPLICARE COMUNQUE
IL LIMITE DEL 100%
DEL COSTO DEL BENE**

**(SALVO CHE PER SUPERBONUS 110%,
NON SI PUO' FRUIRE PIU' DEL COSTO)**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

**AI FINI DEL CUMULO
DETERMINARE L'AMMONTARE
DELLA SINGOLA AGEVOLAZIONE**

**AGEVOLAZIONI
IN DENARO
DEDUZIONI DAL REDDITO
IN RISPARMIO D'IMPOSTA
IN DETRAZIONI DAL REDDITO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI
REGOLA 4

**OVE CON IL CUMULO SIA SUPERATO
IL LIMITE DEL 100% DEL COSTO**

**RIDURRE UNA O PIU' AGEVOLAZIONE
AL FINE DI RICONDURRE
IL CUMULO NEI LIMITI DEL 100%**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

REGOLA 4

QUESTIONE

E' POSSIBILE RICONDURRE IL CUMULO AL

100% ?

OVVERO

SI DEVE RINUNCIARE ALL'AGEVOLAZIONE

CHE FA SUPERARE IL 100% ?

RICONDURRE



CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI
REGOLA 4

CIRC. 12/E/2017

(IN MATERIA DI BONUS SUD)

Al fine di garantire il rispetto del limite dell'intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l'importo del credito d'imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

REGOLA 4

RIS. 12/E/2017

(IN MATERIA DI BONUS RICERCA)

Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (i.e., 100 per cento dei costi sostenuti, pari a euro 800.000 nell'esempio), la società istante sarà tenuta a ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta de quo.

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 1

CUMULO SABATINI + BONUS SUD
CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

SABATINI
=
7,50%
(ESEMPIO)

BONUS SUD
=
37,50%
(NELLA COMUNICAZIONE CHIEDERE
SOLO 37,50%
INDICANDO ANCHE IL 7,5%)

CUMULO = 45%

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 2

CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA
+
SUPER AMMORTAMENTO 40%
LIMITE = 100% COSTO DEI BENI

AIUTI DI STATO 45%

RISPARMIO IRES 24% SU 40%
= 9,6%

CUMULO = 54,6%

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 3

CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

IPER AMMORTAMENTO 150%

LIMITE = 100% COSTO DEI BENI

AIUTI DI STATO 45%

**RISPARMIO IRES 24% SU 150%
= 36%**

CUMULO = 81%

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 4 (PERSONA FISICA)

CUMULO AIUTI DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

IPER AMMORTAMENTO 150%

LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTI DI STATO

= 45%

RISPARMIO IRPEF

MASSIMO 43% SU 150%

= 64,5%

RISPARMIO

ADDIZIONALI

IPOTESI 3% SU 150%

= 4,5%

CUMULO = 114% DEL COSTO

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI **ESEMPIO 4 (PERSONA FISICA)**

**CON IL CUMULO SI SUPEREREBBE
IL LIMITE DEL 100% DEL COSTO**

**BISOGNERA' RIDURRE UNA AGEVOLAZIONE
PER RESTARE NEL LIMITE**

DI SOLITO

**SI RIDUCE QUELLA CHE E' MENO COMPLICATA
(NELL'ESEMPIO: IPERAMMORTAMENTO E IPOTIZZANDO CHE
LE ALIQUOTE DELLE ANNI SUCCESSIVI SIANO LE STESSE)**

IN QUANTO

**AIUTI DI STATO (ESEMPIO: BONUS SUD)
PRESUPPONGONO ISTANZA/INTERVENTI DI TERZI/ECC.**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 4 (PERSONA FISICA)

Anno	agevolazione	deduzione iper	% agevolazione teorica dell'anno	% agevolazione effettiva dell'anno	% agevolazione cumulata progressiva
1	bonus	-	45	45	45
1	risparmio	7,5	3,45	3,45	48,45
2	risparmio	15	6,90	6,90	55,35
3	risparmio	15	6,90	6,90	62,25
4	risparmio	15	6,90	6,90	69,15
5	risparmio	15	6,90	6,90	76,05
6	risparmio	15	6,90	6,90	82,95
7	risparmio	15	6,90	6,90	89,85
8	risparmio	15	6,90	6,90	96,75
9	risparmio	15	6,90	3,25	100
10	risparmio	15	6,90		
11	risparmio	7,5	3,45		
		150	114	100	100

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 5

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

CREDITO D'IMPOSTA 40%

LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO

= 45%

CREDITO D'IMPOSTA

=40%

RISPARMIO IRES 2%

RISPARMIO IRAP 4,82%

SU 40

= 11,53%

CUMULO = 96,53% DEL COSTO

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 6 (PERSONA FISICA)

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L. PER PMI PUGLIA

+

CREDITO D'IMPOSTA 40%

LIMITE 100% COSTO DEI BENI

**AIUTO DI STATO
= 45%**

**CREDITO D'IMPOSTA
=40%**

**RISPARMIO IRPEF 43%
RISPARMIO
ADDITIONALI 3%
RISPARMIO IRAP 4,82%
SU 40
= 20,33%**

CUMULO = 105,33% DEL COSTO

BISOGNERA' RIDURRE UNA AGEVOLAZIONE PER RIENTRARE NEL 100%

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 7

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L.

+

BONUS INDUSTRIA 4.0 = 50%
LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO
= 45%

BONUS INDUSTRIA
=50%

RISPARMIO IRES 24%
RISPARMIO IRAP 4,82%
SU 50
= 14,41%

CUMULO = 109,41% DEL COSTO

BISOGNERA' RIDURRE UNA AGEVOLAZIONE PER RIENTRARE NEL 100%

ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI, COMMERCIALISTA TELEMATICO

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 7 (RIDUZIONE BONUS INDUSTRIA)

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L.

+

BONUS INDUSTRIA 4.0 = 50%
LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO
=
45%

BONUS INDUSTRIA
=
42,70%

RISPARMIO IRES 24%
RISPARMIO IRAP 4,82%
SU 42,70
= 12,30%

CUMULO = 100% DEL COSTO

ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI, COMMERCIALISTA TELEMATICO

CUMULO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI

ESEMPIO 7 (RIDUZIONE BONUS SUD)

CUMULO AIUTO DI STATO = 45% E.S.L.

+

BONUS INDUSTRIA 4.0 = 50%

LIMITE 100% COSTO DEI BENI

AIUTO DI STATO

=

35,59%

BONUS INDUSTRIA

=

50%

RISPARMIO IRES 2%

RISPARMIO IRAP 4,82%

SU 50

= 14,41%

CUMULO = 100% DEL COSTO

**ESEMPIO TRATTO DA: V. DULCAMARE – L.LELLA, IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI,
COMMERCIALISTA TELEMATICO**

ATTENZIONE.1

IL PNRR

**COMPRENDE UNA SERIE DI AIUTI FINALIZZATI A
TRANSIZIONE 4.0 (OBIETTIVO M1C2)**

SECONDO IL GOVERNO ITALIANO

**Il Piano costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0,
introdotto nel 2017 (SUPER/IPER/BONUS 4.0)**

NELLA CIRC. 14/10/2021 N. 14 MEF/RAGIONERIA

**È PRECISATO CHE GLI AIUTI PNRR DEVONO GARANTIRE
L'ASSENZA DEL C.D. DOPPIO FINANZIAMENTO
(AIUTI PNRR E AIUTI DI STATO)**

CON DUBBI SULL'APPLICABILITA' DEL CUMULO

IN PARTICOLARE

REGOLAMENTO UE 2021/241

**I PROGRAMMI DI SVILUPPO NON POSSONO ESSERE
SOSTENUTI PER GLI STESSI COSTI DA
ALTRI PROGRAMMI E STRUMENTI DELL'UNIONE**


CIRC. 21/2021 MEF/RAGIONERIA

**PARLA DI RISORSE ORDINARIE DEL
BILANCIO DELLO STATO**

**(FORTEMENTE CRITICATA IN QUANTO ESTENDE L'AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO UE ALLE MISURE GENERALI)**

CIRC. 33/2021 MEF/RAGIONERIA

CHIARISCE IL FUNZIONAMENTO DEL CUMULO



L'INTERPRETAZIONE SUL CUMULO

CIRC. 31/12/2021 N. 33 MEF/RAGIONERIA DISTINGUE FRA	
DOPPIO FINANZIAMENTO	CUMULO
IL MEDESIMO COSTO NON PUO' ESSERE RIMBORSATO DUE VOLTE A VALERE SU RISORSE DI NATURA DIVERSA	POSSIBILE CUMULARE PIU' AIUTI a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento
EVITARE di finanziare due volte la stessa spesa	
VIETATO	CONSENTITO
I PRINCIPI NON SONO NUOVI (IL CHE SIGNIFICA CHE SE L'AGENZIA IN PASSATO HA AMMESSO IL CUMULO DI AIUTI DI STATO E MISURE GENERALI, TALE CUMULO DEVE RITENERSI DEL TUTTO REGOLARE)	

ESEMPLIFICAZIONE.1 MEF


**se una misura del PNRR
finanzia il 40% del valore di un bene/progetto,
la quota rimanente del 60%
può essere finanziata attraverso altre fonti,
purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta
applicabili e,
complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
In quest'ultimo caso,
parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale
fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto
“doppio finanziamento”**

ESEMPLIFICAZIONE.2 SIMEST

se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.

LE DUE INTERPRETAZIONI

<ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•BONUS 4.0 40%	
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•BONUS 4.0 40% <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 85% (OLTRE RISPARMIO)</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA ALLA RIMANENTE PARTE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•BONUS 4.0 (40% SU 55%) 22% <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 67% (OLTRE RISPARMIO)</p> <p style="text-align: center;">SE BONUS 4.0 FOSSE 100%, UGUALMENTE NON SI SUPEREREBBE MAI IL COSTO</p> 

ESEMPIO CON PERCENTUALE 100%

<ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•ALTRO AIUTO 100%	
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">ENTRAMBE LE PERCENTUALI VENGONO CALCOLATE SUL COSTO DEL BENE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•ALTRO AIUTO 100% <p style="text-align: center;">BISOGNA RICONDURRE IL CUMULO AL COSTO</p> <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 100%</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">UNA PERCENTUALE VIENE APPLICATA ALL'INTERO E L'ALTRA VIENE APPLICATA ALLA RIMANENTE PARTE</p> <ul style="list-style-type: none">•BONUS SUD 45%•ALTRO AIUTO (100% SU 55) 55 <p style="text-align: center;">CUMULO AGEVOLAZIONI = 100</p> <p style="text-align: center;">IL CHE DIMOSTRA CHE NON SI SUPERA MAI IL COSTO</p>

CONSIDERAZIONI

- **PROCEDIMENTO CORRETTO E' IL PRIMO**
- **IL FATTO CHE LA CIRC. 33 DICA CHE E' AMMESSO IL CUMULO PER LA PARTE DEL COSTO NON FINANZIATA CON ALTRE RISORSE PUBBLICHE NON SIGNIFICA CHE LA PERCENTUALE DEBBA ESSERE APPLICATA SU TALE RESIDUA QUOTA NON FINANZIATA**
- **SE COSI'NON FOSSE, ANCHE CON LA PERCENTUALE PARI AL 100%, NON SI SUPEREREBBE MAI IL COSTO DEL BENE E, QUINDI, LA PRECISAZIONE DEL RISPETTO DEL LIMITE NON AVREBBE ALCUN SENSO**
- **QUANDO LA CIRC. 33 DICE CHE LA QUOTA PARTE PUO' ESSERE FINANZIATA NON SIGNIFICA CHE SI DEVE APPLICARE LA PERCENTUALE SU TALE RESIDUA QUOTA PARTE IN QUANTO LA MISURA DELL'AIUTO E' SEMPRE APPLICATA AL COSTO E NON ALLA PARTE RESIDUA (= RISPETTO DELLE NORME DELLA CIRC. 33)**
- **SE LA CIRC.33 DICE CHE SI TRATTA DI CONCETTI PREESISTENTI, CIO' SIGNIFICA CHE LE INTERPRETAZIONI FORNITE DALL'AGENZIA IN PASSATO SONO TUTTE CORRETTE ANCHE QUELLE CHE INDUCONO AD APPLICARE LE PERCENTUALI AL COSTO DEL BENE E NON ALLA RESIDUA PARTE (INTERPELLO 360/2020, 157/2021, 508/2021, CIRC. 9/E/2021, NELLE QUALI SI PARLA DI "medesimi investimenti")**
- **IN DEFINITIVA, GLI AIUTI SI CALCOLANO SEMPRE SUL COSTO, MA FINANZIANO QUOTE DIFFERENTI DI UN MEDESIMO COSTO; RISPETTO 100% = RISPETTO DOPPIO FINANZIAMENTO**

ATTENZIONE.2

**NUOVA CARTA DEGLI AIUTI 2022/2027
APPLICABILE ALLE AGEVOLAZIONI
INTRODOTTE DAL 1° GENNAIO 2022**

Dimensione	Misura massima Carta aiuti	Eventuale maggiorazione nazionale	Misura massima totale
Piccola impresa	40%	20%	60%
Media impresa		10%	50%
Grande impresa		-	40%

(PER MOLISE/BASILICATA/SARDEGNA 10% IN MENO)

LE NUOVE MISURE HANNO EFFETTO SULLE

NUOVE AGEVOLAZIONI

E QUINDI ANCHE SUL CUMULO DAL 2022

(BONUS SUD 2022/2023 RIMANE CON LE VECCHIE %)

30/11/2023

**COMUNICAZIONE AL MISE
INVESTIMENTI 4.0**

DECRETI MISE 06/10/2021

**APPROVAZIONE DEI MODELLI DA TRASMETTERE
ALLA PEC APPOSITAMENTE ISTITUITA
CON FIRMA DIGITALE**

**PER IL MONITORAGGIO DI TALUNI CREDITI D'IMPOSTA
(LA TRASMISSIONE NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO
AGEVOLATIVO E NON DETERMINA EFFETTI IN SEDE DI
CONTROLLO DA PARTE AGENZIA)
PREVISTI DA**

INVESTIMENTI 4.0

RICERCA 4.0

FORMAZIONE 4.0

BONUS INDUSTRIA 4.0

LA COMUNICAZIONE RIGUARDA SOLO

**BENI STRUMENTALI NUOVI
(INDUSTRIA 4.0 TAB. A)**

**BENI IMMATERIALI
(INDUSTRIA 4.0 TAB. B)**

**NON RIGUARDA
BENI STRUMENTALI NUOVI ORDINARI (C.D. GENERICI)
(EX SUPER AMMORTAMENTO)**

TERMINE COMUNICAZIONE BONUS 4.0

TERMINE TRASMISSIONE DICHIARAZIONE RIFERITA AL PERIODO D'IMPOSTA DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PRESUPPOSTO PER LA TRASMISSIONE ?

MISE COMUNICATO 20/05/2021

Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

ATTENZIONE

MANCATA COINCIDENZA CON DATI RU

COMUNICAZIONE BONUS INDUSTRIA 4.0

FRONTESPIZIO

Denominazione: _____

Forma giuridica: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Data costituzione: _____

Sede legale: Indirizzo (via, piazza, ecc.) _____ n. _____

Comune _____ prov. _____ C.A.P. _____

Posta elettronica certificata: _____

Appartenenza a un gruppo di imprese: SI NO

Se sì, indicare in quale posizione è situata all'interno di tale gruppo: Capogruppo Controllata

Se non è capogruppo, indicare in quale Stato ha sede legale l'impresa capogruppo: _____

Gli investimenti effettuati fanno parte di: nuovo stabilimento rinnovamento stabilimento esistente entrambi

L'impresa ha fruito in periodi d'imposta precedenti dell'analoga disciplina dell'iper ammortamento? SI NO

L'impresa si è avvalsa di un innovation manager? SI NO Se sì, ha fruito del voucher manager? SI NO

A quale/i tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati dall'impresa: *Advanced manufacturing solution* *Additive manufacturing* *Augmented reality* *Simulation* *Horizontal/Vertical integration* *Industrial Internet of Things* *Cloud Computing* *Cybersecurity* *Big Data & Analytics* *Altro (specificare)*

COMUNICAZIONE BONUS INDUSTRIA 4.0

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)										
Voce ¹										
1.1 <input type="checkbox"/>	1.2 <input type="checkbox"/>	1.3 <input type="checkbox"/>	1.4 <input type="checkbox"/>	1.5 <input type="checkbox"/>	1.6 <input type="checkbox"/>	1.7 <input type="checkbox"/>	1.8 <input type="checkbox"/>	1.9 <input type="checkbox"/>	1.10 <input type="checkbox"/>	1.11 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1.12 <input type="checkbox"/>	1.13 <input type="checkbox"/>								
Costo agevolabile									€	
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)										
Voce ¹										
2.1 <input type="checkbox"/>	2.2 <input type="checkbox"/>	2.3 <input type="checkbox"/>	2.4 <input type="checkbox"/>	2.5 <input type="checkbox"/>	2.6 <input type="checkbox"/>	2.7 <input type="checkbox"/>	2.8 <input type="checkbox"/>	2.9 <input type="checkbox"/>		
Costo agevolabile									€	
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)										
Voce ¹										
3.1 <input type="checkbox"/>	3.2 <input type="checkbox"/>	3.3 <input type="checkbox"/>	3.4 <input type="checkbox"/>							
Costo agevolabile									€	
TOTALE COSTO AGEVOLABILE									€	

- In relazione agli investimenti sopra indicati, l'impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche?

SI NO - Se sì, quali? _____

30/11/2023

**RAVVEDIMENTO OPEROSO
PER SISTEMAZIONE
PROSPETTO AIUTI DI STATO**

SISTEMAZIONE PROSPETTO AIUTI DI STATO

**LE EVENTUALI OMISSIONI E IRREGOLARITA'
COMMESSE NELLA
DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO
POSSONO ESSERE SISTEMATE MEDIANTE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

**RIS. 15/04/2021 N. 26/E
SANZIONE ART. 8 D.LGS 471/1997
DA 250 A 2.000 EURO**

MODALITA'

PRECEDENTI

PROVVEDIMENTO PROT. 389471/2022
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2018

PROVVEDIMENTO PROT. 133949/2023
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2019

ART. 1 CO 171/173 LEGGE 197/2022
DEFINIZIONI IRREGOLARITA' FORMALI ENTRO 31/10/2023
PER DICHIARAZIONI RELATIVE FINO AL 2021
(VIOLAZIONI FINO AL 31/10/2022)

ORA RIMANE POSSIBILE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
SANZIONI RIDOTTE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DEL RAVVEDIMENTO

TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA'

<p>VIOLAZIONI FORMALI = VIOLAZIONI RELATIVE A COMPILAZIONE DEL PROSPETTO (sanzione da 250 a 2.000)</p>	<p>ALTRE VIOLAZIONI = ES.: SUPERAMENTO DE MINIMIS (sanzione 100%)</p>
<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</p>	<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA + RESTITUZIONE AIUTO ILLEGITTIMAMENTE FRUITO</p>
<p>IN RNA/SIAN/SIPA AVVIENE ENTRO ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE</p>	

ATTENZIONE

AL RAVVEDIMENTO AIUTI DE MINIMIS

**AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN RNA/SIAN/SIPA
GLI AIUTI FISCALI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
SONO ISCRITTI ENTRO ANNO SUCCESSIVO
ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**EVENTUALE AIUTO DE MINIMIS
SI CONSIDERA
COME CONCESSO NELL'ANNO DI ANNOTAZIONE E NEI DUE PRECEDENTI
CON INEVITABILE RIPERCUSSIONE SUL PLAFOND**

ESEMPIO

**2023 = RAVVEDIMENTO OPEROSO DE MINIMIS 2019
L'AIUTO SI CONSIDERA CONCESSO NEL 2024 E NEI DUE PRECEDENTI
EFFETTI SU TRIENNI**

- **2019/2021 PENALIZZAZIONE PER AVER CONSUMATO PLAFOND ?**
- **2021/2023 PENALIZZAZIONE PER AVERE CONSUMATO PLAFOND ?**
- **2022/2024 POSSIBILE SUPERAMENTO PLAFOND ?**
- **2024/2026 NON RILEVA (COMPORTAMENTO ALTRI ENTI ?)**

30/11/2023

**IL RAVVEDIMENTO PER LE
VIOLAZIONI DEI
SOGGETTI IN FORFAIT**

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 1 LEGGE 190/2014

CO 69

nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

CO 73

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

Codice fiscale

Mod. N.

Regime forfetario per
gli esercenti attività
d'impresa, arti
e professioni -
Obblighi informativi

	Codice fiscale	Reddito
RS371	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
RS372	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
RS373	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00
Esercenti attività d'impresa		
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero <input type="text"/>
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	<input type="text"/> ,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	<input type="text"/> ,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione	<input type="text"/> ,00
Esercenti attività di lavoro autonomo		
RS381	Consumi	<input type="text"/> ,00

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

Esercenti attività d'impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

- nel rigo **RS375**, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- nel rigo **RS376**, l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo **RS377**, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

- nel rigo **RS378**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo **RS381**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

RICHIESTA DATI AI SOGGETTI IN FORFAIT

- **SETT. 2023: INVIO MASSICCIO COMPLIANCE PER ANNO 2021**
- **SENZA INDICAZIONE DI SCADENZA MA RICHIAMO AL RAVVEDIMENTO OPERTOSO CON SANZIONE BASE DI 250 DA RIDURRE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DELLA REGOLARIZZAZIONE**
- **CON RICHIAMO ANCHE AI DATI RELATIVI AL 2022 DA TRASMETTERE ENTRO 30/11/2023**
- **ART. 6 D.L. 132/2023 (MILLEPROROGHE): FISSATO AL 30/11/2024 IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL 2021**

MOTIVAZIONE

RISPOSTA A INTERROGAZIONE 17/1/2023 N. 5-01478

- **LE NORME PREVEDONO DIVIETO DI RICHIEDERE DATI**
- **TUTTAVIA I DATI IN POSSESSO NON CONSENTONO DI ESTRAPOLARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NORMA**
- **RISPETTO DELLA PRIVACY NON CONSENTE DI ESAMINARE CONTENUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE**
- **MOLTI DATI NON SONO DISPONIBILI (PROVENGONO DA FATTURE CARTACEE)**
- **I DATI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

FORFAIT: CHE FARE PER 2021?

NULLA ?	ENTRO 30/11/2023 SANZIONE RIDOTTA 1/8 = 31,25 CODICE TRIBUTO 8911 ANNO = 2021	ENTRO 30/11/2024 SANZIONE RIDOTTA 1/7 = 35,71 CODICE TRIBUTO 8911 ANNO = 2021
PER 2022 INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE 2023		

11/12/2023

**AGGIORNAMENTO
REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI**

OBBLIGHI IN TEMA TITOLARE EFFETTIVO

30/11/2023	11/12/2023
<p>OBBLIGO RIGUARDA <u>TUTTI</u> I SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DI 4.0 (BENI/RICERCA/FORMAZIONE) NEL TRIENNIO 2020/2022</p>	<p>OBBLIGO RIGUARDA <u>SOLO</u> SOCIETA' DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PARTICOLARI (TRUST/ECC.)</p> <p>=</p> <p>SOGGETTI DOTATI DI PERSONALITA0 GIURIDICA</p>

ART. 22 D.LGS. 231/2007

- 1.I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.**

- 2.Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.**

ART. 22 D.LGS. 231/2007

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, **richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche** sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

ART. 22 D.LGS. 231/2007

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

**ART. 22 D.LGS 231/2007 (ANTIRICICLAGGIO)
IMPONE AI SOCI
DI FORNIRE
I DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI**

(SOPRATTUTTO NEI CASI DI SOCI SPA)

**L'INERZIA DA PARTE DEL SOCIO
RENDE NON ESERCITABILI I SUOI VOTI**

ADEMPIMENTI

DIRETTIVA 849/2015 – DIRETTIVA 843/2018

OBBLIGANO GLI STATI MEMBRI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

ART. 21 D.LGS 231/2007

OBBLIGA LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA

E

LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E I TRUST

A COMUNICARE AL REGISTRO IMPRESE

I TITOLARI EFFETTIVI

DECRETO MIMIT 29/09/2023

REGOLAMENTA IL REGISTRO E LE MODALITA'

(SEZIONE AUTONOMA PER IMPRESE

SEZIONE SPECIALE PER ALTRI SOGGETTI)

SEZIONI DEL REGISTRO

**IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
E' DIVISO IN DUE SEZIONI**

SEZIONE AUTONOMA

**SOCIETA' DI CAPITALI
COOPERATIVE
SOCIETA' CONSORTILI**

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

SEZIONE SPECIALE

**TRUST
FISCALMENTE RICONOSCIUTI**

**ISTITUTI GIURIDICI AFFINI
(MANDATO FIDUCIARIO
VINCOLO DI DESTINAZIONE)**

ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

MANDATO FIDUCIARIO	VINCOLI DI DESTINAZIONE
<p data-bbox="305 394 703 439">LEGGE 1966/1939</p> <p data-bbox="123 522 884 819">LE SOCIETA' FIDUCIARIE DEVONO ISCRIVERE I MANDATI RICEVUTI E I DATI RILEVANTI (COSTITUENTE, FIDUCIARIO, BENEFICIARIO)</p>	<p data-bbox="1199 394 1617 439">ART. 2645-TER C.C.</p> <p data-bbox="993 522 1827 753">ISTITUTO GIURIDICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA PER PERSONE CON DISABILITA'</p>

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

SOGGETTI CON PERSONALITA' GIURIDICA	PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
AMMINISTRATORI	FONDATORE (SE IN VITA) O SOGGETTI AI QUALI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA E L'AMMINISTRAZIONE IL FIDUCIARIO DEL TRUST

ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

UNA TANTUM

ENTRO 11/12/2023

**ISCRIZIONE NEL
REGISTRO**

**DEI DATI DEI
TITOLARI EFFETTIVI**

**(SI RITIENE ALLA DATA
DEL 09/10/2023)**

A REGIME

COMUNICAZIONE VARIAZIONE

1)

**ENTRO 30 GIORNI
DALL'ISCRIZIONE
A REGISTRO IMPRESE**

2)

**CONFERMA ANNUALE
ENTRO 12 MESI DALLA PRECEDENTE**

**(ANCHE CONTESTUALMENTE AL
DEPOSITO DEL BILANCIO PURCHE'
ENTRO 12 MESI)**

SOGGETTI NEO COSTITUITI

- **Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.**
- **I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.**

TERMINE DELLA COMUNICAZIONE

**A REGIME
(DOPO LA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO)**

CONFERMARE

Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

COMUNICARE

eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione.

I TERMINI SONO PERENTORI

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE PER SOCIETA'

**DATI IDENTIFICATIVI
DEL TITOLARE EFFETTIVO**

ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE

**Dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la titolarita' effettiva:
il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,
ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;**

**ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entita' della partecipazione, le
modalita' di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza
legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata
come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio**

MANUALE UNIONCAMERE



UNIONCAMERE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per l'invio telematico
delle comunicazioni del titolare effettivo
agli uffici del registro delle imprese

PREMESSA	4
CAP. 1 – LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AGLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: INDICAZIONI GENERALI.	5
1.1. Il titolare effettivo e il registro dei titolari effettivi. I soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva	5
1.2. L'individuazione del titolare effettivo	6
1.3. La comunicazione del titolare effettivo	8
1.3.1. Prima comunicazione	8
1.3.2. Variazioni successive della titolarità effettiva	9
1.3.3. Comunicazioni periodiche	9
1.3.4. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione	9
1.3.5. Ufficio del registro delle imprese competente e diritti di segreteria	10
1.3.6. Scadenze e sanzioni	10
1.3.6.1 Primo popolamento del registro	11
1.3.6.2 Soggetti neocostituiti	11
1.3.6.3 Variazione della titolarità effettiva	11
1.3.6.4 Conferma annuale della titolarità effettiva	12
1.4. Il modulo TE	12
1.4.1. La struttura del modulo	12
1.4.1.1 Dichiarazione autocertificata ed eventuali allegati	14
1.4.2 Controlli automatici all'atto della spedizione del modulo TE	14
1.4.3. Quote di partecipazione o azioni che formano oggetto di vincoli o di diritti reali parziali e comunicazione della titolarità effettiva	18
1.5. L'individuazione del titolare effettivo nelle imprese: alcuni esempi	19
1.5.1. Esempio 1	20
1.5.2. Esempio 2	20
1.5.3. Esempio 3	21
1.5.4. Esempio 4	22
1.6. L'individuazione del titolare effettivo negli altri soggetti obbligati: esempi	23

CAP. 2 – SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI	25
2.1. Prima comunicazione della titolarità effettiva	25
2.1.1. Comunicazione per imprese esistenti	25
2.1.2. Comunicazione per imprese neocostituite	26
2.1.3. Comunicazione per persone giuridiche private esistenti	28
2.1.4. Comunicazione per persone giuridiche private neocostituite	29
2.1.5. Comunicazione per trust esistenti	30
2.1.6. Comunicazione per trust neocostituiti	32
2.1.7. Comunicazione per istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari) esistenti	33
2.1.8. Comunicazione per istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari) neocostituiti	35
2.2. Variazione della titolarità effettiva	36
2.2.1 Comunicazione di variazione per le imprese	36
2.2.2 Comunicazione di variazione per le persone giuridiche private	37
2.2.3 Comunicazione di variazione per i trust	38

CAP. 3 – STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DEL TE

Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso [DIRE](#), l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre [soluzioni di mercato](#).

DIRE aiuta l'utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente

- la compilazione guidata della pratica con i dati estratti dal Registro Imprese
- l'accesso agli strumenti di assistenza
- la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative

ed inoltre mette a disposizione un corso [e-learning](#) che descrive la procedura da seguire per compilare, sottoscrivere ed inviare la comunicazione inerente la titolarità effettiva attraverso la piattaforma [Formazione Digitale](#).

MODULO DIGITALE TE

**L'AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO
TELEMATICAMENTE SU APPOSITO MODULO TE**

**NON SONO AMMESSE DELEGHE O PROCURE A TERZI PER LA
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE**

TUTTAVIA

CON APPOSITA DISTINTA DI ACCOMPAGNAMENTO

E' POSSIBILE SOLO TRASMETTERE

**IL MODULO GIA' FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE
(C.S. 25/10/2023 ASS. COMM. PER RILEVARE GRAVOSITA' ONERE)**

ESENTE DA BOLLO

SONO DOVUTI I DIRITTI DI SEGRETERIA DI 30 EURO

SANZIONI

AI SENSI DELL'ART. 2630 C.C.

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 34,33 massimo: € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00	€ 206,00

TITOLARE EFFETTIVO

ART. 20 D.LGS 231/2007

**CLIENTE
PERSONA FISICA**

**TITOLARE
=
CLIENTE**

**CLIENTE
DIVERSO DA
PERSONA FISICA**

**TITOLARE
=
LA O LE
PERSONE FISICHE CUI,
IN ULTIMA ISTANZA, E'
ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA'
DIRETTA O INDIRETTA
DELL'ENTE
OVVERO IL RELATIVO
CONTROLLO**

METODI PER INDIVIDUARE TITOLARE EFFETTIVO

CRITERI DA UTILIZZARE A SCALARE		
CRITERIO DELLA PROPRIETA'	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE RAPPRESENTANZA LEGALE AMMINISTRAZIONE DIREZIONE



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

STUDIO 1_2023 B - LA RICERCA DEL TITOLARE EFFETTIVO

di Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nasti e Laura Piffaretti

*Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023
Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 3 febbraio 2023*

Sommario: 1. Nozione di titolare effettivo e rilevanza nel sistema Antiriciclaggio; 2. Il titolare effettivo nel quadro normativo: le raccomandazioni GAFI, le Direttive, le fonti nazionali primarie e secondarie; 3. Criteri generali per l'acquisizione delle informazioni: cliente, esecutore, registri, fonti aperte; 4. Il titolare effettivo di persona fisica; 5. Criteri per l'individuazione del titolare effettivo negli enti; 6. Il criterio della proprietà; 7. Il criterio del controllo; 8. Il titolare effettivo delle persone giuridiche private nel comma 4 dell'art. 20; 9. Il criterio residuale; 10. Lo strano caso delle società di persone; 11. Il ruolo del basso rischio riciclaggio nell'individuazione del titolare effettivo. Il titolare effettivo esiste nella Pubblica Amministrazione? 11.1 La pubblica amministrazione in particolare; 11.2 Altri soggetti a possibile basso rischio riciclaggio; 12. Il Registro della titolarità effettiva e l'adeguata verifica; 13. Il Registro della titolarità effettiva: storia dell'entrata in vigore della norma; 14. Sezioni del Registro; 15. I possibili disallineamenti tra R.I. e il Registro della titolarità effettiva. Le segnalazioni dei soggetti obbligati; 16. Casistica ricorrente; 16.1 Gli Enti ecclesiastici; 16.1.1 Le Parrocchie; 16.1.2 Gli Istituti per il sostentamento del clero; 16.2. Le Università; 16.2.1 Le Università statali; 16.2.2 Le Università non statali; 16.3. I fondi comuni di investimento; 16.4. Le criptovalute (o le criptoattività); 16.5. Le società ad azionariato diffuso; 16.6. Le società cooperative; 16.7. I consorzi; 16.8. Le società fiduciarie; 16.9. Le procedure esecutive e fallimentari; 17. Il registro europeo dei titolari effettivi (BORIS); 18. Considerazioni conclusive.

TITOLARE EFFETTIVO SOC. CAPITALI- PROPRIETA'

ART. 20 D.LGS 231/2007

PROPRIETA' DIRETTA	PROPRIETA' INDIRETTA
<p data-bbox="353 475 678 522">TITOLARITA'</p> <p data-bbox="185 554 852 601">DI UNA PARTECIPAZIONE</p> <p data-bbox="363 629 668 676">SUPERIORE</p> <p data-bbox="421 705 614 752">AL 25%</p> <p data-bbox="210 781 824 828">DEL CAPITALE SOCIALE</p> <p data-bbox="374 856 660 903">DETENUTA</p> <p data-bbox="185 932 852 979">DA UNA PERSONA FISICA</p>	<p data-bbox="1203 475 1528 522">TITOLARITA'</p> <p data-bbox="1039 554 1702 601">DI UNA PARTECIPAZIONE</p> <p data-bbox="1219 629 1522 676">SUPERIORE</p> <p data-bbox="1271 705 1470 752">AL 25%</p> <p data-bbox="1060 781 1680 828">DEL CAPITALE SOCIALE</p> <p data-bbox="958 856 1779 903">POSSEDUTA PER IL TRAMITE DI</p> <p data-bbox="1039 932 1696 979">SOCIETA' CONTROLLATE,</p> <p data-bbox="1012 1008 1727 1055">FIDUCIARIE O <u>INTERPOSTA</u></p> <p data-bbox="1238 1083 1499 1130"><u>PERSONA</u></p>

TITOLARE EFFETTIVO SOC. CAPITALI A CASCATA

1° TEORIA

**IL RIFERIMENTO AL 25%
VA FATTO UNICAMENTE
A LIVELLO DELLA
SOCIETA' CLIENTE**

**CON EFFETTO
DEMOLTIPLICATORE**

**UTILIZZATO DA NOTARIATO
SU INTERPRETAZIONI B.ITALIA
E DA UNIONCAMERE**

2° TEORIA

**IL RIFERIMENTO AL 25%
VA FATTO PER OGNI SOCIETA'
DELLA CATENA**

ESEMPIO

SOCIETA ALFA

- SOCIO A 30% (PERSONA FISICA)
- SOCIO B 20% PERSONA FISICA
- SOCIO BETA SRL 50% (60% SOCIO Z P. FISICA E 40% SOCIO W P. FISICA)

**1° TEORIA
TITOLARI EFFETTIVI**

**A(30)
Z (50X60)**

2° TEORIA

**A (30)
Z (50X60)
W (50X40)**

USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA'

SEMPRE CHE LA PARTECIPAZIONE SUPERI IL 25%

**OCCORRE VERIFICARE SE SUSSISTE UNA CONVENZIONE
TRA NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO
PER
DIRITTI DI VOTO E PERCEZIONE AGLI UTILI**

**SE SPETTANO A
USUFRUTTUARIO**

**TITOLARE EFFETTIVO
=
USUFRUTTUARIO**

**SE SPETTANO A
NUDO PROPRIETARIO**

**TITOLARI EFFETTIVI
=
ENTRAMBI**

ALTRI CASI PARTICOLARI

PEGNO

ART. 2352 C.C.

**IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL CREDITORE PIGNORATIZIO
SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI
TUTTAVIA UN FILONE GIURISPRUDENZIALE
RITIENE CHE SPETTI AL DEBITORE**

SEQUESTRO

CUSTODE

SALVO DIVERSO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

COMUNIONE

TUTTI I COMPROPRIETARI

TITOLARE EFFETTIVO COME CONTROLLO

ART. 20 CO 3 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI

L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO

NON CONSENTE DI INDIVIDUARE

IN MANIERA UNIVOCA

**LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE LA PROPRIETA', DIRETTA
O INDIRETTA DELL'ENTE,**

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

**CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE
CUI E' ATTRIBUIBILE IL CONTROLLO DELL'ENTE**

- **PER IL CONTROLLO DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA**
- **PER IL CONTROLLO DEI VOTI SUFFICIENTI AD ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA**
- **PER L'ESISTENZA DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI**

TITOLARE EFFETTIVO COME AMMINISTR.

ART. 20 CO 4 D. LGS 231/2007

NEI CASI IN CUI

NE' L'ESAME DELL'ASSETTO PROPRIETARIO

NE' L'ESAME DEL CONTROLLO

CONSENTANO DI INDIVIDUARE

IN MANIERA UNIVOCA

LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE

LA PROPRIETA', DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE

CON LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE

TITOLARI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

O DIREZIONE DELL'ENTE

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

ART. 20 CO 5 D. LGS 231/2007

OVE IL CLIENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA PRIVATA

EX DPR 361/2000

(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di persone giuridiche private)

= FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI, ECC. = RICONOSCIUTI

SONO CUMULATIVAMENTE INDIVIDUATI

COME TITOLARI EFFETTIVI

- a) I FONDATORI, OVE IN VITA**
- b) I BENEFICIARI, QUANDO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI**
- c) I TITOLARI DI FUNZIONI DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE**

ACCESSO AI DATI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA

ART. 21 D. LGS 231/2007

PREVISTO L'OBBLIGO PER

- **IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA**
- **PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (IN PARTICOLARE: TRUST)**

DI COMUNICARE AL REGISTRO IMPRESE

(APPOSITA SEZIONE AUTONOMA)

LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROPRI TITOLARI EFFETTIVI

ACCESSO A PAGAMENTO

ATTENZIONE

LA CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE

NON ESONERA I SOGGETTI OBBLIGATI

DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE

SOGGETTO	INDIVIDUAZIONE	COMUNICAZIONE
IMPRESA INDIVIDUALE (COMPRESA FAMILIARE)	SI	NO
SOCIETA' DI PERSONE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	SI	NO
SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE SOC. CONSORTILI	SI	SI
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, FONDAZIONI)	SI	SI
TRUST E AFFINI	SI	SI

INFORMATIVA AI CLIENTI

MODELLO CNDCEC

CNDCEC - Reg. nr.0012016/2023 del 10/10/2023 - ore 12.31.59

CARTA INTESTATA STUDIO

FAC SIMILE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

OGGETTO: istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l'attenzione sull'adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).

Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L'adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il "Modello TE" utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l'istanza con firma digitale.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l'11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link:

<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>

31/12/2023

**TERMINA VALIDITA' APPLICAZIONE
BONUS SUD**

**CONTROLLO MODELLI CIM
FINO AL 2022 E 2023**

PROROGA BONUS SUD E BONUS ZES

BONUS SUD	BONUS ZES
ART. 1 CO 265/266 L. 197/2022 PROROGA AL 31/12/2023 (NON VARIANO LE CONDIZIONI)	ART. 1 CO 267 L. 197/2022 PROROGA AL 31/12/2023 (NON VARIANO LE CONDIZIONI)

OSSERVAZIONI.1

**LA PROROGA RIGUARDA SOLO
AMBITO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI
(ORA 31/12/2023)**

**NON HA TENUTO CONTO
DELLA NUOVA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE
CHE DA 01/01/2022
HA ELEVATO I MASSIMALI DI AIUTO
(ORA 40%-50%-60%)
(ORA 30%-40%-50% PER MOLISE/BASILICATA/SARDEGNA)**

**PERTANTO
LE PERCENTUALI RESTANO LE PRECEDENTI
25%-35%-45%**

QUESTIONE

**IN CASO DI CUMULO DI + AIUTI DI STATO
SI DEVE TENER
DEL VECCHIO LIMITE O NEL NUOVO ?**

MANCANO ISTRUZIONI

ESEMPIO

BONUS SUD 45% + ALTRO AIUTO STATO 10%

QUESTIONE

SOLUZIONE: RISPETTARE VECCHI LIMITI

INVESTIMENTI AVVIATI FINO AL 31/12/2021

RISPETTARE I VECCHI LIMITI

**COMPILARE QUADRO D MODELLO CIM
INDICANDO ALTRA AGEVOLAZIONE 10%**

**BONUS SUD
SCENDE AL 35%**

INVESTIMENTI AVVIATI DA 01/01/2022

BONUS SUD 45%

+

ALTRA AGEVOLAZIONE 10%

**NON VIENE SUPERATO IL NUOVO LIMITE DEL
60%
PER LE PMI**

ASPETTO DA RISOLVERE

**ALTRO AIUTO NON DOVREBBE ESSERE INDICATO
NEL QUADRO D
OVE INDICATO, IL SOFTWARE RIDUCE
AUTOMATICAMENTE IL BONUS SUD
PER RISPETTARE VECCHIA MISURA
CONSEGUENZE MANCATA INDICAZIONE?**

**PER APPLICARE LE NUOVE MISURE,
OCCORRE VERIFICARE LA NORMA CHE ISTITUISCE L'AGEVOLAZIONE**

OSSERVAZIONI.2

PROVV. 20/03/2023	PROVVEDIMENTO 01/06/2023
<p data-bbox="156 394 942 568">HA MODIFICATO IL MODELLO CIM (INSERENDO ANCHE IL SETTORE DELLA NAUTICA)</p> <p data-bbox="156 648 942 822">MA NON HA ESTESO I PERIODI AGEVOLABILI ANCHE AL 2023</p> <p data-bbox="156 902 942 1200">PERTANTO IL MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER GLI INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2022 (AL MASSIMO ENTRO 31/12/2023)</p>	<p data-bbox="1039 394 1825 692">NUOVO MODELLO CIM</p> <p data-bbox="1039 519 1825 692">PER EVITARE DI MODIFICARE IL SOFTWARE NUOVO MODELLO</p> <p data-bbox="1039 965 1825 1139">DA UTILIZZARE PER I SOLI INVESTIMENTI DEL 2023 (AL MASSIMO ENTRO 31/12/2024)</p>
<p data-bbox="374 1236 1613 1343">ATTENZIONE AGLI INVESTIMENTI PON (NON E' POSSIBILE ISTANZA DOPO IL COMPLETAMENTO)</p>	

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

**LE COMUNICAZIONI INVIATE
SUCCESSIVAMENTE ALLE SCADENZA
SARANNO SCARTATE
TUTTAVIA
PROVVEDIMENTO 188347/2023 PAR. 3.6
OLTRE TALE TERMINE POTRANNO ESSERE ACCOLTE**

comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell'apposita ricevuta telematica e a condizione che l'importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni di cui al punto 1.2, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

EVENTUALI VARIAZIONI SUCCESSIVE

**DOPO LA SCADENZA NON POTRANNO ESSERE TRASMESSE
COMUNICAZIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI**

VARIAZIONI NELLA DETERMINAZIONE

VARIAZIONI IN +

NON E' POSSIBILE FARE NULLA

**VARIAZIONI IN –
(ESEMPIO: PER TENER CONTO DEL
CUMULO)**

**EVENTUALE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
CON VARIAZIONE IN RU**

QUESTIONE

COME COMPORTARSI NEI CASI DI

- **TRASLAZIONE DI INVESTIMENTI DAL 2022 AL 2023**
- **INVESTIMENTI A CAVALLO TRA ANTE 2023 E 2023**

DOPPIA COMUNICAZIONE

CON

PRECISAZIONI NEL RIQUADRO PROGETTO

FAQ AGENZIA SU DOPPIA COMUNICAZIONE

FAQ 06/07/2023

**E' POSSIBILE INDICARE COME INIZIO INVESTIMENTO UNA DATA
ANTECEDENTE A 01/01/2023
(PRIMO IMPEGNO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE)**

FAQ 06/07/2023

**NEL CIM FINO AL 2022
DATA COMPLETAMENTO NON PUO ESSERE SUCCESSIVA A 31/12/2022
(SOFTWARE NON LO PERMETTE)**

**IN CASO DI TRASLAZIONE INVESTIMENTI AL 2023
LA DATA DI INIZIO SUL CIM 2023
DEVE ESSERE LA STESSA PRECEDENTE MODELLO**

CONTRIBUTO C/IMPIANTI **MATURATO IN ESERCIZI SUCCESSIVI ALL'INVESTIMENTO**

**I CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SONO ISCRIVIBILI
NEL MOMENTO IN CUI SUSSISTE
RAGIONEVOLE CERTEZZA CHE SARANNO EROGATI**

**Si iscrivono infatti in bilancio quando di tratta di contributi acquisiti
sostanzialmente in via definitiva**

**IL MOMENTO DI ISCRIZIONE PUO' ESSERE DIVERSO DA QUELLO
DELL'INVESTIMENTO**

ESEMPIO

INVESTIMENTO 2022 : 1.000.000

BONUS SUD SPETTANTE : 450.000

CIM TRAMESSA NEL 2023

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023

(PRIMA O DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO ?)

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023
PRIMA DEL PROGETTO DI BILANCIO

VALUTANDO IL RICORSO A OIC 29
(FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA)

SI POTREBBE ISCRIVERE IL CONTRIBUTO NEL BILANCIO
2022

IN TAL MODO
VENGONO A COINCIDERE
ESERCIZIO DELL'INVESTIMENTO
INIZIO AMMORTAMENTO
INIZIO IMPUTAZIONE CONTRIBUTO

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023
DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

IN ASSENZA DI NULLA OSTA

IL BILANCIO 2022

NON DEVE RIPORTARE NULLA COME BONUS SUD

NEL BILANCIO 2023

OCCORRE IMPUTARE IL CONTRIBUTO

RELATIVO ALLA

QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 2022

E

ALLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 2023

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023
DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

ATTENZIONE

IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE

LA RICEZIONE DEL NULLA OSTA

**PRIMA DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI OBBLIGA ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO
RU**

PER INDICARE IL BONUS MATURATO NEL 2022

INFATTI

IL NULLA OSTA IMPONE LA COMPILAZIONE DEL QUADRO

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023 DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

QUADRO RU (ISTRUZIONI REDDITI 2023)
VA INDICATO IL CREDITO MATURATO NEL 2022
(CIOÈ RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI)
A CONDIZIONE

CHE IL NULLA OSTA ARRIVI ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE
SOLO IL NULLA OSTA OBBLIGA ALL'INDICAZIONE

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle **colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2**, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2.

NULLA OSTA RICEVUTO NEL 2023
DOPO IL PROGETTO DI BILANCIO

CONFLITTO CON LA CONTABILITA'

BILANCIO 2022 SENZA INDICARE BONUS

ISTANZA SUCCESSIVA A APPROVAZIONE BILANCIO

NULLA OSTA ARRIVA ENTRO 30/11/2023

SECONDO ISTRUZIONI

BONUS SUD VA INDICATO IN RU PER ANNO 2022

MA NON RISULTA IN BILANCIO

BONUS SUD

QUADRO RF	QUADRO RG
NESSUNA VARIAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL METODO UTILIZZATO	DICHIARAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO (COMPONENTE POSITIVO) SE CONTABILIZZATA CON IL METODO DEI RISCONTI PASSIVI NESSUNA INDICAZIONE SE CONTABILIZZATO A DIRETTA RIDUZIONE

31/12/2023

**TERMINE VALIDITA' APPLICAZIONE
BONUS ZES**

OSSERVAZIONI.1

**LA PROROGA RIGUARDA SOLO
AMBITO TEMPORALE DEGLI INVESTIMENTI
(ORA 31/12/2023)**

**NON HA TENUTO CONTO
DELLA NUOVA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE
CHE DA 01/01/2022
HA ELEVATO I MASSIMALI DI AIUTO
(ORA 40%-50%-60%)
(ORA 30%-40%-50% PER MOLISE/BASILICATA/SARDEGNA)**

**PERTANTO
LE PERCENTUALI RESTANO LE PRECEDENTI
25%-35%-45%**

PROROGA BONUS SUD E BONUS ZES

BONUS SUD	BONUS ZES
<p data-bbox="117 408 944 462">ART. 1 CO 265/266 L. 197/2022</p> <p data-bbox="355 565 710 691">PROROGA AL 31/12/2023</p> <p data-bbox="108 715 954 769">(NON VARIANO LE CONDIZIONI)</p>	<p data-bbox="1078 408 1779 462">ART. 1 CO 267 L. 197/2022</p> <p data-bbox="1251 565 1607 691">PROROGA AL 31/12/2023</p> <p data-bbox="1006 715 1852 769">(NON VARIANO LE CONDIZIONI)</p>

BONUS ZES SU IMMOBILI

RISPOSTA A INTERPELLO 332/2022 (IDEM 519/2022)

FINO AL 30/04/2022

SPETTA PER ACQUISTO DI IMMOBILI

DA 01/05/2022

SPETTA PER

**ACQUISTO DI TERRENI/ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO DI
IMMOBILI STRUMENTALI**

**NON SPETTA PER GLI ACQUISTI DA SOGGETTI CHE HANNO RELAZIONI CON GLI
ACQUIRENTI (ART. 14 REG. UE 651/2014)**

CIMULABILE NEI LIMITI

- **INTENSITA' DI AIUTO IN CASO DI CUMULO CON AIUTI DI STATO (SE CUMULABILI)**
- **DEL COSTO IN CASO DI CUMULO CON MISURE GENERALI**

REQUISITO NOVITA' PER IMMOBILI

RISPOSTA A INTERPELLO 310/2023

**POICHE' SI APPLICANO – IN QUANTO COMPATIBILI –
LE NORME DEL BONUS SUD
GLI IMMOBILI DEVONO ESSERE NUOVI**

Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati

.....

in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della *novità*, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), all'articolo 3, lettera e.1), considera come "interventi di nuova costruzione" (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche «l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente».

BONUS ZES SU QUOTA TERRENO

**SOLITAMENTE I CONTRIBUTI RELATIVI A TERRENI
SONO FISCALMENTE CONSIDERATI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
(IN QUANTO RELATIVI A BENI NON AMMORTIZZABILI)**

**E NON
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
(COME QUALIFICATI DA OIC 16 PAR. 86)**

CASS. 4443/2010 -CASS. 12809/2022

**NON PUO' ESSERE QUALIFICATO COME CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI
QUELLO RELATIVO AL SUOLO AZIENDALE**

BONUS ZES SU QUOTA TERRENO

ESEMPIO

MATURAZIONE DIRITTO AL CREDITO D'IMPOSTA ZES

PER € 450.000

PER ACQUISTO IMMOBILE STRUMENTALE PER € 1.000.000

IL CUI TERRENO VALE € 200.000

POICHE' IL TERRENO NON E' UN BENE AMMORTIZZABILE

IL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE STESSO (€ 90.000)

NON PUO' ESSERE CONSIDERATO

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI

IL CONTRIBUTO E' COMUNQUE TASSABILE,

DOVENDOSI APPLICARE LE NORME DEL BONUS SUD

BONUS ZES SU QUOTA TERRENO

TRATTAMENTO FISCALE CONTRIBUTO SU TERRENO	
METODO RISCONTI PASSIVI	METODO A DIRETTA RIDUZIONE
<p>I RISCONTI PASSIVI NON SARANNO MAI IMPUTATI NON ESSENDO POSSIBILE ALCUN AMMORTAMENTO</p> <p>L'INTERO CONTRIBUTO SUL TERRENO COSTITUISCE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E SEGUE LE REGOLE DELL'ART. 88 TUIR TASSATO PER INTERO (QUANDO?) O IN MASSIMO 5 QUOTE ANNUALI</p>	<p>IN ASSENZA DI AMMORTAMENTI, IL CONTRIBUTO NON SARA' MAI IMPUTATO A CONTO ECONOMICO</p> <p>L'INTERO CONTRIBUTO SUL TERRENO COSTITUISCE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E SEGUE LE REGOLE DELL'ART. 88 TUIR TASSATO PER INTERO (QUANDO?) O IN MASSIMO 5 QUOTE ANNUALI</p>
<p>FORSE POTREBBE ESSERE OPPORTUNO L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO E TRATTARLO COME TUTTE LE ALTRE SOPRAVVENIENZE</p>	

31/12/2023

**LA PRENOTAZIONE
PER BONUS 4.0
BENI IMMATERIALI**

EVOLUZIONE NEL TEMPO BONUS 4.0 BENI TAB. A

SUPER IPER AMMORT.	CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI EFFETTUATI ENTRO (IN LINEA DI MASSIMA)			
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2025
150%	50%	50%	40%	20%
<p>IL TERMINE E' GENERALMENTE PROROGATO DI 6 MESI NEI CASI DI PRENOTAZIONE</p>				
<p>ISTITUTO DELLA <u>PRENOTAZIONE</u></p> <p>1</p> <p>ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEVONO SUSSISTERE</p> <ul style="list-style-type: none"> •ORDINE VINCOLANTE E ACCETTATO DAL FORNITORE •PAGAMENTO DI ALMENO IL 20% <p>2</p> <p><u>REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</u></p> <p>ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI PROROGA</p> <p>LA PRENOTAZIONE CONSENTE DI APPLICARE LA MISURA ANTERIORE GENERALMENTE PIU' FAVOREVOLE</p>				

ATTENZIONE

**STANDO AL TESTO LETTERALE DELLA NORMA
(ART. 1 CO 1057-BIS LEGGE 178/2020)
CHE DISCIPLINA GLI INVESTIMENTI DAL 2023 AL 2025**

**L'ISTITUTO DELLA PRENOTAZIONE
RISULTA SICURAMENTE APPLICABILE
SE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2025 PER INVESTIMENTI DEL 2026**

**MA E' DEL TUTTO INUTILE SE EFFETTUATA ENTRO 31/12/2023
PER INVESTIMENTI DA REALIZZARE DOPO
IN QUANTO LA MISURA RESTA QUELLA DEL 20% DAL 2023 AL 2025**

MISURE BONUS POST PNRR E LEGGE BILANCIO 2022

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE 16/11/2020-31/12/2021 (O 30/06/2022 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2021)	EFFETTUAZIONE 01/01/2022 - 31/12/2022 (O 30/11/2023 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022)	EFFETTUAZIONE 01/01/2023 - 31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025)
MATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 1 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 1 M.EURO)	NO
IMMATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 2 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 2 M.EURO)	NO
MATERIALI 4.0 TAB. A	50% (FINO A 2,5 M.EURO) 30% (DA 2,5 A 10) 10% (DA 10 A 20)	40%(FINO A 2,5 M.EURO) 20% (DA 2,5 A 10 10% (DA 10 A 20)	20%(FINO A 2,5 M.EURO) 10% (DA 2,5 A 10 5% (DA 10 A 20)
IMMATERIALI 4.0 TAB. B	20% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2023 15% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2024 10% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2025		

PRENOTAZIONE BONUS 4.0 BENI TAB. B

RESTA ANCORA UTILE

**LA PRENOTAZIONE ENTRO 31/12/2023
NEI CASI DI INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI
(COMUNQUE RIFERITI AI BENI TAB. A)**

IN QUANTO

LA MISURA DELL'AIUTO PASSA DAL 15% AL 10%

31/12/2023

**OBBLIGO DI TRASPARENZA
(AGGIORNAMENTO SITO INTERNET)
PER LE
AGEVOLAZIONI EROGATE
NEL 2022**

AGEVOLAZIONI: OBBLIGHI INFORMATIVI

**INFORMATIVA
IN NOTA INTEGRATIVA
O
SU SITO INTERNET**

**INFORMATIVA
SU QUADRO
AIUTI DI STATO
IN
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI O IRAP**

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA DEI BENEFICI DA P.A

ART. 1 LEGGE 124/2017

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA TRASPARENZA

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, **i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni** che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le **cooperative sociali** sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

OGGETTO DELL'OBBLIGO

**RENDERE TRASPARENTI
I RAPPORTI CO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IN RELAZIONE ALLE
EROGAZIONI RICEVUTE**

**IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE
GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO
NON COPRONO TUTTE LE SITUAZIONI**

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1 CO 2 D.LGS 165/2001

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

ART. 2-BIS D.LGS 33/2013

1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

SOGGETTO EROGANTE

QUESTIONE

**COME SI FA A INDIVIDUARE LE
società controllate di diritto o di fatto direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni,
ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate ?**

**RICEVUTA L'EROGAZIONE, BISOGNEREBBE
PREOCCUPARSI DI CHIEDERE LORO SE
RIENTRANO O MENO**

SOGGETTI OBBLIGATI

ONLUS/ENTI/ ASSOCIAZIONI/ FONDAZIONI/ ECC.	IMPRESE CON NOTA INTEGRATIVA	IMPRESE SENZA NOTA INTEGRATIVA	SOCIETA' CONTROLLATE DA P.A.
BENEFICI INCASSATI			BENEFICI CORRISPOSTI
DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO > 10.000 EURO NEL PERIODO			

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2

**L'OBBLIGO DI TRASPARENZA
DIFFERISCE DALLA RENDICONTAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE**

**PERTANTO
L'INFORMATIVA E' OPBBLIGATORIA
ANCHE OVE SIA PREVISTA LA
RENDICONTAZIONE**

ESEMPIO: 5 PER MILLE

IMPRESE OBBLIGATE

soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 C.C.

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

INDIPENDENTEMENTE

DALLA DIMENSIONE E DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

SOGGETTI ESCLUSI

**SOGGETTI CHE ESERCITANO
ATTIVITA' AGRICOLA
(ART. 2135 C.C.)**

**CONFERMATO DA
FAQ INAIL ISI 2019**

**DUBBI SU
SOCIETA' AGRICOLE
(OPPORTUNO CONSIDERARLE
OBBLIGATE)**

**ESERCENTI ARTI
E PROFESSIONI**

**DUBBI SU
ATTIVITA' PROFESSIONALI
SVOLTE IN FORMA DI
IMPRESA
(OPPORTUNO CONSIDERARLE
OBBLIGATE)**

IMPRESE SOCIALI

CNDCEC

DOCUMENTO MARZO 2019

**SI APPLICA LA NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROPRIA
NATURA GIURIDICA**

**SE COSTITUITE SOTTO
FORMA DI IMPRESE**

**SI APPLICA
DISCIPLINA
DELLE IMPRESE**

**SE COSTITUITE COME
ASSOCIAZIONI, ECC.**

**SI APPLICA
DISCIPLINA
DELLE ASSOCIAZIONI, ECC.**

AGEVOLAZIONI DA INDICARE

**QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CHE DEVONO
ESSERE INDICATE ?**

OBBLIGATORIE	ESCLUSE
<p>SOVVENZIONI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI CONTRIBUTI AIUTI IN DENARO O IN NATURA</p> <p>EFFETTIVAMENTE EROGATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p>	<p>AVENTI CARATTERE GENERALE E PRIVI DI NATURA CORRISPETTIVA RETRIBUTIVA RISARCITORIA</p>

EROGAZIONI INTERESSATE DALL'OBBLIGO.1

**sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere**

AIUTI IN DENARO

COMPRESI

1

EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CONTRIBUTI

2

TALUNI AIUTI ALLA FORMAZIONE

**CORRISPOSTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI
(PREVENTIVA VERIFICA AL RNA)**

EROGAZIONI INTERESSATE DALL'OBBLIGO.2

AIUTI IN NATURA (MIN.LAVORO 2/2019)

ESEMPIO: IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO DA ENTE PUBBLICO

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

- **GARANZIE CONCESSE DALLO STATO**
- **AIUTI FISCALI (CREDITI D'IMPOSTA, DETRAZIONI, DEDUZIONI, ESONERI DAL VERSAMENTO, ECC.)**
- **AIUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

**I VANTAGGI ECONOMICI DEVONO ESSERE
QUANTIFICATI**

EROGAZIONI ESCLUSE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

PRESCINDONO DA ELEMENTI DI SELETTIVITA'

**MISURE AVENTI CARATTERE CORRISPETTIVO, RETRIBUTIVO
O SIMILARE**

AIUTI GIA' ISCRITTI AL

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

(A CONDIZIONE CHE SE NE FACCI RIFERIMENTO)

**MISURE DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE NON
SUPERIORE A 10.000 €**

MISURE COMUNITARIE (ASSONIME 5/2019)

MISURE DI CARATTERE GENERALE

**TUTTE QUELLE DESTINATE A CHIUNQUE
(IN POSSESSO DEI PRESUPPOSTI AGEVOLATIVI)**

**NON IDONEE A FALSARE O MINACCIARE
DI FALSARE LA CONCORRENZA
PERTANTO
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE
TERRITORIALE, DIMENSIONALE E SETTORIALE**

ESEMPI

ACE

SUPER AMMORTAMENTO

IPER AMMORTAMENTO

CREDITO IMPOSTA REGISTRATORI CASSA

AGEVOLAZIONI GIA' ISCRITTE AL RNA

ART. 3-QUATER, CO 2, D.L. 135/2018 (SEMPLIFICAZIONE)

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo (ALIAS TERZO) periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

ATTENZIONE

**L'ESISTENZA DI AIUTI FISCALI AUTOMATICI
(IL CUI IMPORTO E' DETERMINABILE SOLO A SEGUITO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE)**

**IMPONE LA COMPILAZIONE DELL'APPOSITO PROSPETTO
AIUTI DI STATO
NELLA DICHIARAZIONE REDDITI O IRAP**

**AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO**

LIMITE EROGAZIONI ESCLUSE

ART. 1 LEGGE 124/2017

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA TRASPARENZA CO 127

**Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non
sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli
incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di
qualsiasi genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia
inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.**

**IL RIFERIMENTO CONTENUTO NEL COMMA 127 AL LIMITE DI
10.000 EURO PER IL PERIODO CONSIDERATO
LASCIA INTENDERE CHE SIANO SOLO QUELLI DEL SINGOLO PERIODO**

**MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2
IL LIMITE 10.000 EURO E' RIFERITO
AL TOTALE DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE
E NON ALLA SINGOLA SOVVENZIONE**

EROGAZIONI DUBBIE

MISURE DEI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

- **TALI FONDI SONO SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO**
- **MA ANAC RITIENE CHE A LORO SIA AFFIDATA UNA FUNZIONE PUBBLICA**

DEDUZIONI FISCALI VARIE

**IN TALUNI CASI
POTREBBE ESSERE PRUDENTE INDICARLI**

DETERMINAZIONE EROGAZIONI

EROGAZIONI IN DENARO

EROGAZIONI IN NATURA

**DEVONO ESSERE DICHIARATI ANCHE I BENI RICEVUTI IN
COMODATO DA P.A.**

ESEMPI

**MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI
BENI, ECC.**

**SULLA BASE DEL LORO VALORE NORMALE
(EVENTUALE RIFERIMENTO AI VALORE OMI)**

ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

DA DETERMINARE IN €

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

<p>ONLUS/ENTI/ ASSOCIAZIONI/ FONDAZIONI/ ECC.</p>	<p>IMPRESE BILANCIO CON NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>IMPRESE SENZA NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>SOCIETA CONTROLLATI DA P.A.</p>
<p>BENEFICI INCASSATI</p>			<p>BENEFICI CORRISPOSTI</p>
<p>DI IMPORTO COMPLESSIVO > 10.000 EURO NEL PERIODO</p>			
<p>ENTRO 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO NEI PROPRI SITI INTERNET O ANALOGHI PORTALI DIGITALI</p>	<p>NELLA NOTA INTEGRATIVA</p>	<p>ENTRO 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO NEI PROPRI SITI INTERNET O PORTALI DIGITALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI APPARTENENZA</p>	<p>NEI DOCUMENTI CONTABILI ANNUALI</p>
<p>REVISORI/SINDACI-REVISORI SONO OBBLIGATI A CONTROLLARE ANCHE TALI DATI DELLA NOTA INTEGRATIVA</p>			

ATTENZIONE

ART. 3 CO 6-BIS D.L. 73/2022

Fermo restando il termine del 30 giugno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio

ALTERNATIVA FRA NOTA E SITO INTERNET ?

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

QUESTIONE

I SOGGETTI SENZA NOTA INTEGRATIVA

E

SENZA SITO INTERNET

DEVONO NECESSARIAMENTE

ISCRIVERSI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PER GARANTIRE L'INFORMATIVA ?

INFORMAZIONI NECESSARIE

SECONDO MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2

Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- b) denominazione del soggetto erogante;**
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);**
- d) data di incasso;**
- e) causale.**


OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

QUESTIONE

**DEVONO ESSERE DICHIARATI GLI INCENTIVI
RICEVUTI TRAMITE LA FORMA DEI
CREDITI D'IMPOSTA ?**

LA LOCUZIONE

**“EFFETTIVAMENTE EROGATI
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
DOVREBBE ESCLUDERE DALL'INFORMATIVA
GLI AIUTI CHE NON SIANO EROGATI**



INFORMAZIONI NECESSARIE

ASSONIME CIRC. 22/02/2019 N. 5

TABELLA CONTENENTE

- **gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario**
- **l'importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto**
- **una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'attribuzione (causale)**

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

INOLTRE

MIN. LAVORO CIRC. 11/01/2019 N. 2

IL RIFERIMENTO A “RICEVUTO”

**comporta la necessita consequenziale di utilizzare il
criterio contabile di cassa,**


sicchè andranno pubblicate le somme effettivamente introitate

nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre,

indipendentemente dall’anno di competenza cui le stesse si riferiscono

I CREDITI D’IMPOSTA DOVREBBERO ESSERE ESCLUSI

IN REALTA’



OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

I CREDITI D'IMPOSTA DEVONO ESSERE INDICATI

“EFFETTIVAMENTE EROGATE”

**VUOL SOLO SIGNIFICARE L'APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DI CASSA**

INFATTI

DOCUMENTO CNDCEC/ASSONIME – MAGGIO 2019

La nuova formulazione, utilizzando l'espressione “effettivamente erogate” indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.

Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

DOCUMENTO MARZO 2019 DEL CNDCEC

**L' informativa dei contributi da
Amministrazioni pubbliche
o soggetti a queste equiparati**

**FORNISCE ESEMPIO DI INFORMATIVA
DA
RENDERE IN NOTA INTEGRATIVA**

ESEMPIO NOTA INTEGRATIVA CNDCEC

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n.1	Amministrazione A	€...	...
n.2	Società B	€...	...
...

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €...

(CON EVENTUALE RICONCILIAZIONE)

ALTRO FAC SIMILE DI NOTA INTEGRATIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-quinquies, delle legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la trasparenza), si dichiara che, nel corso del, la Società ha ricevuto i sottoindicati benefici da parte della Pubblica amministrazione e che tali benefici, costituiti da aiuti di Stato e da aiuti de minimis, formano oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale si rimanda per maggiori informazioni.

In particolare, trattasi di:

Inoltre, la Società ha ricevuto i seguenti altri benefici non risultanti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato; tali importi vengono indicati sia per l'importo maturato nell'anno (esempio: crediti d'imposta), sia secondo il criterio di cassa, ancorchè riferiti a agevolazioni concesse in periodi precedenti:

Ente erogante	Beneficio	Importo maturato nell'anno	Importo erogato / compensato nell'anno

ESEMPIO COMPILAZIONE PROSPETTO

Ipotizzando i seguenti dati:

- anno 2022: investimenti effettuati 100.000, credito 45%, residuo 30.000 non ancora utilizzato nel 2022 ma nel 2023,

Il prospetto sarà il seguente:

Ente erogante	Beneficio	Importo maturato nell'anno	Importo erogato / compensato nell'anno
Agenzia delle entrate	Credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali nel Mezzogiorno	45.000	15.000

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE

ATTENZIONE

**L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA
IMPONE DI INDICARE ANCHE
GLI INCASSI DI QUOTE DI AGEVOLAZIONI
CONCESSE IN PERIODI PRECEDENTI**

QUESTIONE

**VALE ANCHE PER I CREDITI D'IMPOSTA
UTILIZZATI NEL 2018
MA MATURATI IN PRECEDENTI PERIODI ?
PRUDENZIALMENTE
NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI CASSA = SI**

COMPORTAMENTO NEI CASI DUBBI

IN TUTTI I CASI DUBBI

E' OPPORTUNO

FORNIRE L'INFORMATIVA

AL FINE DI EVITARE

L'APPLICAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI

SANZIONI APPLICABILI

IN CASO DI OTTEMPERANZA ENTRO 90 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE	IN CASO DI NON OTTEMPERANZA ENTRO 90 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE
1% DEGLI IMPORTI RICEVUTI CON MINIMO DI 2.000 €	RESTITUZIONE INTEGRALE DEL BENEFICIO RICEVUTO
<p><u>SOGGETTO DELEGATO AI CONTROLLI ?</u></p> <p><u>PARERE CONSIGLIO DI STATO 01/06/2018 N. 1449</u> NON ANAC</p> <p>MA SINGOLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE EROGANO I BENEFICI</p>	
<p>PRESCRIZIONE 5 ANNI DALLA VIOLAZIONE</p> <p>SI APPLICA LEGGE 689/1981: RIDUZIONE A 1/3 SE PAGATA ENTRO 60 GG.</p>	

PROROGA IRROGAZIONE SANZIONE **PER INDICAZIONE SU SITO INTERNET**


AIUTI EROGATI NEL	2018	2019	2020	2021	2022
TERMINE ADEMPIMENTO	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
IRROGAZIONE SANZIONE A PARTIRE DA	01/01/2020		01/07/2022	01/01/2023	01/01/2024
NORMA DI PROROGA	D.L. 34/2019		D.L. 52/2021 D.L. 228/2021	D.L. 228/2021	D.L. 198/2022

ATTENZIONE

**LA BOZZA DI UN FUTURO
DECRETO SEMPLIFICAZIONE
PREVEDE**

**ABROGAZIONE
IN CAPO ALLE IMPRESE
DEGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA E TRASPARENZA
DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

4.2 ALBERO DELLE DECISIONI: INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI



1° GENNAIO 2024

**INTRODUZIONE
NUOVA DISCIPLINA
ZES UNICA**

PREVISIONE LEGISLATIVA

**ART. 16 D.L. 19/09/2023 N. 124 (DECRETO SUD)
ESTENDE (A QUASI INTERO MEZZOGIORNO)
IL CREDITO D'IMPOSTA ZES
= ZES UNICA**

**INIZIALMENTE ERA STATO PREVISTO PER 2024/2026
IN REALTA', SI APPLICA SOLO PER 2024
(GOVERNO HA DICHIARATO CHE SARA' ESTESO)**

OGGETTO

**CREDITO DI IMPOSTA
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI NUOVI
FACENTI PARTE DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE**

MACCHINARI/IMPIANTI/ATTREZZATURE

**ACQUISTO DI TERRENI
ACQUISIZIONE/REALIZZAZIONE OVVERO AMPLIAMENTO DI IMMOBILI
STRUMENTALI AGLI INVESTIMENTI
(LA PARTE IMMOBILIARE NON PUO' SUPERARE IL 50% DEL VALORE
COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO)**

**ATTENZIONE
INVESTIMENTO MINIMO 200.000
LIMITE MASSIMO 100 M.EURO**

NEL PERIODO DA 01/01/2024 A 15/11/2024

AMBITO TERRITORIALE

**(INVESTIMENTI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE
UBICATE)**

ZONE ASSISTITE DELLE REGIONI

CAMPANIA

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

MOLISE

ABRUZZO

MISURA

LIMITE MASSIMO PREVISTO DA CARTA AIUTI A FINALITA' REGIONALE 2022/2027

REGIONE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
CAMPANIA	60%	50%	40%
PUGLIA			
SICILIA			
CALABRIA			
BASILICATA	50%	40%	30%
SARDEGNA			
MOLISE			
ABRUZZO	35%	25%	15%
PER I SETTORI DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI/PESCA/ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI TALI PRODOTTI SI RISPETTANO I LIMITI DEI SETTORI			

AMBITO SOGGETTIVO

**IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI
(ANCHE LOGISTICA)**

ESCLUSI

INDUSTRIA SIDERURGICA/CARBONIFERA E LIGNITE

TRASPORTI E RELATIVE INFRASTRUTTURE

PRODUZIONE/STOCCAGGIO/DISTRIBUZIONE ENERGIA

BANDA LARGA

BANCHE/FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

IMPRESE IN LIQUIDAZIONE/SCIOGLIMENTO

IMPRESE IN DIFFICOLTA' FINANZIARIA

MODALITA' INVESTIMENTO

ACQUISIZIONE

**LOCAZIONE FINANZIARIA
(RILEVA IL COSTO DEL CONCEDENTE
E NON LE SPESE DI MANUTENZIONE)**

N.B.

SARANNO CONFERMATI CHIARIMENTI PRECEDENTI

UTILIZZO

UNICAMENTE IN COMPENSAZIONE

NO LIMITE 250.000

NESSUN RIFERIMENTO A TASSAZIONE

= QUINDI E' TASSABILE

CONSENTE CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

NEL LIMITE DELLA % DEGLI AIUTI DI STATO

NORME ANTI ELUSIVE

RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE

**IN CASO DI MANCATA ENTRATA IN FUNZIONE ENTRO
2 ANNI DALL'INVESTIMENTO**

**IN CASO DI DISMISSIONE /CESSIONE/ECC.
DESTINAZIONE A STRUTTURA PRODUTTIVA NON AGEVOLATA
ENTRO 5 ANNI DALL'ENTRATA IN FUNZIONE**

IN CASO DI MANCATO RISCATTO DAL LEASING

OBBLIGO DI MANTENIMENTO PER ALMENO 5 ANNI DAL COMPLETAMENTO

N.B.

DOVREBBE ESSERE CONFERMATO IL RIMPIAZZO

30 GIUGNO 2024

**RIVERSAMENTO
CREDITO D'IMPOSTA
RICERCA E SVILUPPO**

RIFERIMENTI

ART. 5 CO 7/12 D.L. 146/2021

**INTRODUCE LA POSSIBILITA' DEL RIVERSAMENTO
(entro 30/09/2022 poi prorogato al 30/11/2023)**

ART. 23 CO 2 D.L. 73/2022

**POSSIBILITA' DI CHIEDERE PARERE (EFFETTI VINCOLANTI)
SULL'ATTIVITA' SVOLTA MA SOLO IN ASSENZA DI CONSTATAZIONE**

PROVVEDIMENTO 188987/2022

**REGOLAMENTAZIONE RIVERSAMENTO
MODELLO E ISTRUZIONI**

RISOLUZIONE 34/E/2022

CODICI TRIBUTO PER RIVERSAMENTO

ART. 5 D.L. 18/10/2023 N. 156 (COLLEGATO)

PROROGA AL 30/06/2024 IL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO

ASPETTI DA CONSIDERARE

**QUESTIONI RELATIVE A
CREDITO NON SPETTANTE - CREDITO INESISTENTE**

**RIVERSAMENTO PREVEDE NON PUNIBILITA'
(SENZA RIVERSAMENTO AL MASSIMO ATTENUANTE)**

**PROSSIMO DPCM + PROSSIMO D.MISE
PRESUPPOSTI PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTI
ELENCO CERTIFICATORI**

**RICHIESTO INTERVENTO SEZIONI UNITE CASSAZIONE PER
TIPOLOGIA CREDITO (CASS. 3784/2023)
TERMINI DI DECADENZA (CASS. 35536/2022)**

SEGNALI DI ALLARME

GUARDIA DI FINANZA CIRCOLARE 28/07/2021 N. 10419

- lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo difficilmente compatibile con l'attività economica dichiarata o svolta;
- il ricorso in anni precedenti a compensazione mediante acollo;
- la rilevanza degli oneri per ricerca e sviluppo rispetto a parametri fiscali, quali volume d'affari, acquisti imponibili, ricavi e costo del lavoro;
- la repentina crescita dei crediti d'imposta nel corso degli anni;
- la presentazione di dichiarazioni dei redditi integrative relative a più anni, specie se trasmesse nello stesso giorno, per inserimento del quadro RU e dei crediti maturati, poi utilizzati in compensazione;
- l'assenza di riferimenti ad attività di ricerca e sviluppo nei bilanci d'esercizio e/o mancata presentazione degli stessi;
- l'incoerenza tra i dati indicati nelle dichiarazioni Iva e i dati fattura trasmessi negli anni d'imposta a cui fanno riferimento i crediti d'imposta compensati;
- l'utilizzo dei crediti d'imposta per il pagamento di ruoli, oneri fiscali e previdenziali relativi al personale, per rateizzazioni e controlli dei modelli di dichiarazione;
- l'incidenza dei crediti per ricerca e sviluppo rispetto all'ammontare complessivo delle compensazioni esposte in ciascun anno

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.1

IL RIVERSAMENTO E' POSSIBILE PER

**CREDITO D'IMPOSTA MATURATO DAL 2015
FINO AL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2019**

COMPENSATO ENTRO 22/10/2021

ASSENZA DI ATTI DI RECUPERO

O DI ALTRI ATTI IMPOSITIVI

DIVENUTI DEFINITIVI ALLA DATA DEL 22/10/2021

(CON ATTI NON DEFINITIVI =IL RIVERSAMENTO DEVE ESSERE TOTALE)

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA R&S

AMMISSIBILITA'

NO

**IN PRESENZA DI
ATTO DI RECUPERO CREDITI
O ALTRO ATTO IMPOSITIVO
DIVENUTO DEFINITIVO**

SI

IN PRESENZA DI

- COMPLIANCE**
- ATTI NON DEFINITI**
(IN TAL CASO, IL RIVERSAMENTO
DEVE RIGUARDARE L'INTERO
CREDITO E DEVE AVVENIRE IN UNICA
SOLUZIONE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.2

IL RIVERSAMENTO E' POSSIBILE PER COLORO CHE

- a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- b) hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento

TIPOLOGIA DI ERRORI SANABILI

SPESE RITENUTE AMMISSIBILI

**MA TECNICAMENTE NON QUALIFICABILI COME RICERCA E SVILUPPO
(COME PREVISTO DA MANUALE DI FRASCATI)**

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE SPESE AMMISSIBILI

ERRORI NELLA MEDIA STORICA

ESCLUSIONI

IL RIVERSAMENTO NON E' POSSIBILE

nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

MODALITA' DEL RIVERSAMENTO

APPOSITA RICHIESTA ALL'AGENZIA

ENTRO 30/06/2024

SU MODELLO APPROVATO

SPECIFICANDO

- il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta,
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo
- e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

ATTENZIONE

NON DEVONO ESSERE RIPRESENTATI I QUADRI RU MODIFICATI

PAGAMENTO

UNICA RATA = 16/12/2024

RATEAZIONE 3 RATE PARI IMPORTO

16/12/2024

16/12/2025 + INTERESSI TASSO LEGALE

16/12/2026 + INTERESSI TASSO LEGALE

NON POSSIBILE COMPENSAZIONE

RIS. 34/E/2022 = CODICI TRIBUTI

NO SANZIONI AMMINISTRATIVE

PERFEZIONAMENTO ESCLUDE PUNIBILITA' PENALE

PERFEZIONAMENTO

**IL RIVERSAMENTO SI PERFEZIONA
CON L'INTEGRALE VERSAMENTO DEL DOVUTO**

**IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATA
COMPORTA ISCRIZIONE A RUOLO
+ SANZIONE 30%/INTERESSI DI MORA**

DECADENZA DAL BENEFICIO

**IN CASO DI CONDOTTE FRAUDOLENTE ACCERTATE
SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA**

RICHIESTA DI RIVERSAMENTO

LA RICHIESTA E' DIVISA PER ANNUALITA'

PER CIASCUNA ANNUALITA'

SONO RICHIESTI

DATI RILEVANTI AI FINI DEL RIVERSAMENTO

E

MOTIVAZIONI

INFINE

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VERSAMENTI

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

ISTANZA	ISTANZA SOSTITUTIVA <input type="checkbox"/>							
PERIODI DI MATURAZIONE DEL CREDITO	2015 <input type="checkbox"/>	2016 <input type="checkbox"/>	2017 <input type="checkbox"/>	2018 <input type="checkbox"/>	2019 <input type="checkbox"/>			
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente <input style="width: 100%;" type="text"/>		Partita IVA <input style="width: 100%;" type="text"/>					
	Periodo di imposta di inizio attività giorno mese anno <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>							
Persone fisiche	Cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>		Nome <input style="width: 100%;" type="text"/>		Sexo M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
	Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 100%;" type="text"/>		Provincia (sigla) <input style="width: 30px;" type="text"/>			
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input style="width: 100%;" type="text"/>		Natura giuridica <input style="width: 30px;" type="text"/>					
DATI DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore, erede, ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore <input style="width: 100%;" type="text"/>		Codice carica <input style="width: 30px;" type="text"/>	Codice fiscale dichiarante <input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>		Nome <input style="width: 100%;" type="text"/>		Sexo M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
	Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 100%;" type="text"/>		Provincia (sigla) <input style="width: 30px;" type="text"/>			
RECAPITI	Telefono prefisso numero <input style="width: 100%;" type="text"/>		Cellulare prefisso numero <input style="width: 100%;" type="text"/>		Fax prefisso numero <input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 100%;" type="text"/>							
FIRMA DELL'ISTANZA Il contribuente dichiara di aver compilato le sezioni ed i moduli seguenti	Sez. I N. Moduli <input style="width: 30px;" type="text"/>	Sez. II N. Moduli <input style="width: 30px;" type="text"/>	Sez. III N. Moduli <input style="width: 30px;" type="text"/>	Sez. IV N. Moduli <input style="width: 30px;" type="text"/>	Sez. V N. Moduli <input style="width: 30px;" type="text"/>	Sez. VI N. Moduli <input style="width: 30px;" type="text"/>	Con la firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili eventualmente indicati nell'istanza	FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l'istanza per altri) <input style="width: 100%;" type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 100%;" type="text"/>					N. iscrizione all'albo dei C.A.E. <input style="width: 30px;" type="text"/>		
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 100%;" type="text"/>					

SEZIONE I

Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015

Rigenerazione richiesta a seguito di:

- Spese sostenute in relazione ad attività non ammissibili al credito d'imposta
- Errori applicativi del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013
- Spese relative ad attività ammissibili determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità
- Rideterminazione dalla media di riferimento

Presenza di crediti di imposta:	PVC consegnato in data:	giorno mese anno	PVC consegnato in data:	giorno mese anno	
	PVC consegnato in data:	giorno mese anno	PVC consegnato in data:	giorno mese anno	
Presenza di Atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo	Atto numero		Notificato in data:	giorno mese anno	
	Atto numero		Notificato in data:	giorno mese anno	
	Atto numero		Notificato in data:	giorno mese anno	
	Atto numero		Notificato in data:	giorno mese anno	
Dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta	Dichiarazione presentata il:	giorno mese anno	Protocollo elaborato:		
	Spese agevolabili sostenute				
		1 Media storica	2 Ricerca intra-muraria	3 Costi per il personale	
				di cui ()
			5 Ricerca extra-muraria	6 Commissionata a soggetti esteri	7 Ricerca commissionata a società del gruppo
				di cui ()
					Importo
					,00
		Utilizzo fino al 31/12/2015		Utilizzo dopo il 31/12/2015	
		1	2	3	IV Credito di imposta dichiarato
		di cui (di cui (di cui (Non utilizzato
		,00)	,00)	,00)	
Spese agevolabili rideterminate					
		1 Media storica	2 Ricerca intra-muraria	3 Costi per il personale	
				di cui ()
			5 Ricerca extra-muraria	6 Commissionata a soggetti esteri	7 Ricerca commissionata a società del gruppo
				di cui ()
					Importo
					,00
III Credito di imposta rideterminato					
					Importo
					,00
Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzati in compensazione del credito fino al 22/10/2021	Data modulo F24				Importo
	giorno mese anno				,00
	giorno mese anno				,00
	giorno mese anno				,00
	giorno mese anno				,00
	giorno mese anno				,00
	giorno mese anno				,00
IC Totale credito di imposta indebitamente utilizzato					,00
Calcolo dell'importo del credito da riversare					Importo
	Differenza calcolata (A - B)				,00
	IC				,00
	III Credito di imposta già versato				,00
EI Credito di imposta da riversare				,00	

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

CODICE FISCALE

SEZIONE VI

Riepilogo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione e da riversare spontaneamente con F24

	Unica soluzione scad. 16/12/2022	I RATA scad. 16/12/2022	II RATA scad. 16/12/2023	III RATA scad. 16/12/2024
Totale credito di imposta maturato nel 2015 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2016 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2017 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2018 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2019 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00